Anno 1872. Roma - Mercoledì, 19 Giugno Num. 168.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. CCXCI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 27 febbraio 1867 che approva lo statuto della Società per la lavorazione, filatura e torcitura del lino e della canapa e di altre sostanze filarecce, in accomandita per azioni, sedente in Milano sotto la ragione sociale *Luigi Maggioni e C.*;

Viste le deliberazioni adottate nelle assemblee generali del 28 gennaio e del 21 aprile 1872 dagli azionisti di detta Società per l'aumento del capitale, per la proroga della durata sociale e per altre modificazioni dello statuto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini delle citate deliberazioni sociali 28 gennaio e 21 aprile 1872, il capitale della Società in accomandita per azioni, sotto la ragione sociale *Luigi Maggioni e C.*, è aumentato dalle lire 552,250 alle lire 800,000 e viene ad essere rappresentato da n. 4000 azioni da lire 200 ciascuna; la durata della Società è prorogata a tutto l'anno 1885 e sono approvati e resi esecutori i suoi statuti riformati con la deliberazione sociale 28 gennaio 1872, depositati in atti del notaro Dell'Oro mediante istromento pubblico del dì 8 marzo 1872, n. di repertorio 3183, e successivamente modificati con l'altra deliberazione sociale del 21 aprile 1872.

Art. 2. La Società continuerà a contribuire nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 150, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCXCIII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione adottata per l'aumento del capitale in assemblea generale del 25 febbraio 1872 dagli azionisti della Società per la utilizzazione delle materie fertilizzanti, anonima ad azioni nominative, sedente in Milano sotto la denominazione di *Società Vespasiana*;

Visti lo statuto di detta Società e il Regio decreto che lo approva in data 21 maggio 1871, n. LXIII;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della citata deliberazione sociale del 25 febbraio 1872, il capitale della Società Vespasiana è aumentato dalle lire 41,500 alle lire 60,000 mediante emissione di n. 185 azioni nuove da lire 100 ciascuna.

Art. 2. La Società dovrà pubblicare il rendiconto dell'esercizio annuale e trasmetterne copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena abbia conseguito l'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 3. La Società continuerà a contribuire nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 50, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 832 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 123 del regolamento 15 giugno 1865, n. 2398;

Vista la tabella *B* del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018,

Determina:

Articolo unico. Il prezzo di costo del sale comune o granito, da vendersi per uso esclusivo della fabbricazione della soda e la riduzione dei minerali, viene fissato per un triennio a partire dal 1° gennaio 1872 in lire 2 il quintale per il magazzino delle privative di Sampierdarena, e in lire 1 80 il quintale per quello di Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 16 aprile 1872.

Per il Ministro: BENNATI.

Con decreto Reale delli 3 corrente mese i sottocommissari di Guerra nel Corpo d'Intendenza militare

Tozzi Serafino,
Angeleri Alessandro,
Gilli Emanuele,

in aspettativa per riduzione di corpo, sono richiamati in effettivo servizio.

Disposizioni fatte nel personale delle Intendenze di finanza:

Per decreto Minist. del 30 aprile 1872:

Bracale Carlo, archivista nell'intendenza di Salerno, trasferito in quella di Livorno;

Galantini Cesare, id. id. di Livorno, id. di Roma.

Per R. decreto dell'8 maggio 1872:

Gazzani Filippo, vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Roma, dispensato dall'impiego.

Per decreto Minist. del 9 maggio 1872:

Fontana Carlo, speditore copista di 2ª classe in aspettativa, richiamato in servizio nell'intendenza di Arezzo.

Per decreto Minist. del 15 maggio 1872:

Muratore Pier Giacinto, speditore copista di 1ª classe nell'intendenza di Torino, trasferito in quella di Cuneo.

Per decreti Reali e Minist. del 16 maggio 1872:

Bottesini cav. Gaetano, intendente di 3ª cl. a Belluno, trasferito a Campobasso;

Vaj cav. Alessandro, id. di 4ª classe a Massa, id. a Belluno;

Bruno cav. Tommaso, id. a Campobasso, id. a Macerata;

Quagliotti cav. Luigi, capo di sezione nel Ministero delle Finanze, nominato intendente di 4ª classe a Massa;

Polto cav. Giov. Batt., id. id. id. id. a Aquila;

Pierantoni Angelo, segretario di 1ª classe nell'intendenza di Caserta, nominato primo segretario di 2ª classe nell'intendenza stessa;

Tucci Vincenzo, id. di 3ª classe id. di Avellino, trasferito in quella di Roma;

Sobreri della Costa Luigi, vicesegretario di 2ª classe nell'intendenza di Alessandria, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Gallizio Francesco, segretario di 1ª classe nell'intendenza di Torino, nominato primo ragioniere di 2ª classe in quella di Siena;

Della Negra Giovanni, ragioniere di 1ª classe nell'intendenza di Rovigo, trasferito in quella di Cremona con incarico di fare le funzioni di primo ragioniere;

Per Reale decreto del 23 maggio 1872:

Abate Francesco, segretario di 1ª classe in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Ferrario Pietro, archivista nell'intendenza di Verona, id. id.

Per decreti Reali e Ministeriali del 26 maggio 1872:

Appiotti Enrico, ispettore demaniale, nominato primo segretario di 2ª classe nell'intendenza di Roma;

Morbilli Gennaro, vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Potenza, trasferito in quella di Foggia;

D'Arienzo Carlo, computista di 2ª classe nell'intendenza di Napoli, nominato vicesegretario di 2ª classe ivi;

Masillo Giovanni, speditore copista di 2ª cl., id. di Napoli, id. id. ivi;

Longobardi Domenico, vicesegretario di 3ª cl. nell'intendenza di Foggia, trasferito in quella di Napoli;

Barbin Enrico, id. id. di Udine, id. di Verona;

Farina Matteo, id. id. di Cosenza, id. di Caserta;

Sancio Filippo, id. id. di Caserta, id. di Napoli;

Fontanive Rodolfo, computista di 3ª classe nell'intendenza di Belluno, nominato vicesegretario di 3ª classe in quella di Roma;

Vidoni Marzio, volontario, abilitato in seguito ad esame all'impiego di vicesegretario, id. id. di Genova;

Niccolini avv. Felice, id. id, id. id. di Novara;

Agnesini Luigi, abilitato in seguito ad esame all'impiego di vicesegretario, id. id. di Roma;

Santini Vincenzo, id., id. id. di Roma;

Astesano avv. Luigi, id., id. id. di Parma;

Bonetti avv. Ettore, id., id. id. di Alessandria;

Alibrandi Domenico, primo ragioniere di 2ª classe nell'intendenza di Siracusa, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Rota Francesco, computista di 1ª classe nell'intendenza di Milano, trasferito in quella di Caserta;

Avanzini Amilcare, vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Parma, nominato computista di 1ª classe ivi;

Levi Enrico, id. id. di Genova, id. id. ivi;

Saragato Gerolamo, id. id. di Porto Maurizio, id. id. ivi;

Mestrallet Carlo Augusto, speditore copista di 1ª classe id. di Torino, id. id. ivi;

Conte Carmine, id. id. di Napoli, id. id. ivi;

Fumo Michele, id. id. di Napoli, id. id. ivi;

Pandolfini Giacomo, computista di 2ª classe nell'intendenza di Messina, trasferito in quella di Palermo;

Mangione Carmelo, id. id di Siracusa, id. di Palermo;

Bajona Antonino, vicesegretario di 2ª classe nell'intendenza di Palermo, nominato computista di 2ª classe ivi;

Mochetti Filippo, id. id. di Roma, id. id. ivi;

De Luca Francesco, id. id. di Napoli, id. id. ivi;

Venezia Luigi, speditore copista di 2ª classe id. di Napoli, id. id. ivi;

Ghezzi Giovanni, applicato nella Direzione generale del Debito Pubblico, id. id. nell'intendenza di Reggio Emilia;

Berni Gaetano, ufficiale alle scritture nelle dogane, id. id. di Pisa;

Pilo Filippo, computista di 3ª classe nell'intendenza di Cagliari, accettata la dimissione;

Soave Giuseppe, id. id. di Torino, trasferito in quella di Alessandria;

Campra Enrico, id. id. di Alessandria, id. di Torino;

Ruiz Rosario, vicesegretario di 3ª classe nell'intendenza di Catania, nominato computista di 3ª classe ivi;

Barone Giuseppe, id. id. di Novara, id. id. ivi;

Camaschella Lorenzo, id. id. di Milano, id. id. ivi;

Pagani Cesa Francesco, speditore copista di 3ª classe id. di Belluno, id. id. ivi;

Turi Giuseppe, aiuto agente delle imposte dirette, id. id. nell'intendenza di Napoli;

Della Croce Alfonso, id. id., id. id. di Potenza;

Solentino Giuseppe, scrivano straordinario, abilitato in seguito ad esame all'impiego di computista, id. id. di Massa;

Vigliani Pietro, id. id., id. id. di Genova;

Forti Pietro, id. id., id. id. di Girgenti;

Bernaroli Temistocle, id. id., id. id. di Potenza;

Borlenghi Arnaldo, id. id., id. id. di Potenza;

Fadalti Francesco, computista di 8ª classe nell'intendenza di Grosseto, nominato economo magazziniere di 5ª classe reggente in quella di Trapani;

Galilei-Tosi Leopoldo, commesso del lotto in disponibilità, nominato speditore copista di 1ª classe nell'intendenza di Firenze;

Roveri Mariano, computista di 2ª classe nell'intendenza di Ferrara, id. di 2ª classe id. di Ferrara.

Per decreto Ministeriale del 29 maggio 1870:

Pagliuzzi Emilio, ragioniere di 1ª classe nell'intendenza di Novara, trasferito in quella di Cuneo.

Per R. decreto del 30 maggio 1872:

Gradenigo Marco, ingegnere perito di 2ª cl. nell'intendenza di Mantova, collocato in aspettativa per motivi di salute.

REGOLAMENTO

di navigazione e di polizia pel Basso Danubio

Continuazione — Vedi n. 165, 166 e 167

CAPITOLO II.

Del rimorchio alla foce.

Art. 117. I rimorchiatori impiegati sia abitualmente, sia accidentalmente, al servizio del porto e della rada di Sulina, sono obbligati a conformarsi strettamente alle indicazioni che sono loro date dal capitano di porto o da' suoi agenti, per quanto concerne il luogo di ormeggio o d'ancoraggio dei bastimenti che rimorchiano all'entrata.

Stazionano essi stessi nella sezione del porto che loro è specialmente assegnata dal capitano di porto, e non possono ormeggiarsi in andana in numero maggiore di due.

Art. 118. È proibito ad ogni bastimento a vapore di navigare nel porto di Sulina con bastimenti ormeggiati bordo a bordo in numero maggiore di due.

Art. 119. Allorchè lo stato del mare non permette ai piloti della barra di uscire in rada per pilotare i bastimenti all'entrata, ogni rimorchiatore che esce dal porto per andare a prendere un bastimento al rimorchio, è obbligato a ricevere a bordo, prima di uscire, il pilota a tal effetto designato dal capo pilota.

CAPITOLO III.

Del rimorchio nel fiume.

Art. 120. È considerato come faciente abitualmente operazioni di rimorchio fra Isaktcia e la foce di Sulina, e sottoposto per conseguenza all'obbligo di prendere la licenza prescritta dall'articolo 111 del presente regolamento, ogni rimorchiatore che effettua in questa parte del fiume più di tre operazioni nello spazio di un mese.

Art. 121. In caso d'incagliamento o di naufragio d'un bastimento, trasporto, zattera o convoglio di legname rimorchiato, al di sotto d'Isaktcia, il capitano del rimorchiatore nel continuare il viaggio è obbligato a dare avviso dell'accidente alla prima imbarcazione del servizio dell'ispezione generale che rincontra.

Se l'incagliamento è imputabile a colpa del rimorchiatore esso non può continuare il viaggio prima che sia constatato che la forza del suo motore è insufficiente per rimettere a galla il bastimento, trasporto, zattera o convoglio di legname incagliato.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad ogni bastimento a vapore impiegato al rimorchio al di sotto d'Isaktcia, sia abitualmente, sia accidentalmente.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali da osservarsi nell'interesse dei lavori di miglioramento del Basso Danubio.

Art. 122. Le regole di precauzione prescritte dall'articolo 30 del presente regolamento ai capitani o padroni dei bastimenti, convogli di legname o zattere, che navigano o stazionano nel Basso Danubio, al di sotto d'Isaktcia, si applicano segnatamente al materiale galleggiante impiegato ai lavori di miglioramento del fiume e delle sue foci, ed anche alle opere di ogni natura, come dighe, gettate, speroni, moli, rivestimenti delle rive, costrutte o da costrurre dalla Commissione Europea del Danubio o dall'autorità che le succederà, ed ai gavitelli ed altri segnali posti dall'una o dall'altra di queste autorità nel fiume o sulle rive.

Art. 123. I capitani o padroni di bastimenti, trasporti, convogli di legnami o zattere sono ugualmente obbligati a prendere le necessarie precauzioni per recare il minor ostacolo possibile ai lavori in corso di esecuzione, e specialmente ai lavori di *dragaggio* ed alla costruzione

---

APPENDICE

CRONACA SCIENTIFICA

SOMMARIO. — Fisiologia ed igiene: azione delle bevande alcooliche sul fegato; osservazioni e sperimenti; polli ubbriachi; la cresta dei polli e il naso dei bevoni; eliminazione dell'alcool dall'organismo. — Metalli e prodotti chimici dell'organismo; collezione mineralogica negli esseri viventi; che cosa si richiederebbe per prevenire la canizie e la calvizie; il ferro nell'uomo, negli altri animali e nelle piante; sua importanza; fertilità del suolo e nutrizione delle piante; ricerche di Boussingault. — Il nitrato di bismuto. — Un recente opuscolo del prof. Donati.

In molti paesi vennero istituite associazioni dirette ad estirpare l'abuso delle bevande spiritose; ve ne ha in Francia, nella Gran Bretagna e in America. A loro spetta divulgare quanto più possono le recenti sperienze che il professore Pupier ha recentemente comunicate all'Accademia delle scienze di Parigi per organo del signor Claudio Bernard. Sono sperimenti che luminosamente dimostrano quale sia l'azione dei liquori alcoolici sull'organismo animale, e segnatamente sul fegato.

Il signor Pupier si avvisò di sperimentare su polli e su conigli l'azione del liquore alcoolico chiamato *absinthe*, del vino rosso, del vino bianco e dell'alcool. Questi animali si erano, per quanto pare, avvezzati assai facilmente a tali bevande; tanto che, dopo un certo tempo, lasciando che dessi ne prendessero a loro voglia, finirono col berne spontaneamente quatità notevoli; ne bevevano giornalmente da 12 a 15 centimetri cubi di vino, e circa 6 centimetri cubi di alcool. Erano perciò divenuti animali dediti agli eccessi del bere liquori spiritosi.

Or bene: i polli più ghiotti di quella specie d'acquavite che è chiamata volgarmente *absinthe* caddero assai presto in uno stato di estremo dimagrimento, erasi resa lurida la tinta delle penne; l'estremità del becco superiore sorpassava l'inferiore di 0 m. 025, lo sperone era di un volume uguale due volte quello di un lapis ordinario, ed era lungo 0 m. 045. Questi polli finirono col perire ischeletriti, ma bevitori costanti di acquavite fino all'ultimo giorno.

All'autopsia venne scoperta una consunzione o atrofia dei muscoli, i quali erano ridotti alla loro guaina fibrosa; il fegato era duro e assottigliato, le cellule epatiche erano compresse ed estremamente alterate.

Quei polli che assorbirono soltanto del vino rosso si sono talmente svigoriti che, sagrificati dopo qualche tempo, presentarono all'autopsia: muscoli pallidissimi, scolorati; fegato d'una tinta gialla sbiadata, pastoso, rammollito; cellule epatiche notevolmente dilatate. I polli bevitori di vino bianco nulla offersero durante la vita; ma l'esame anatomico scoprì un fegato avvizzito nella superficie inferiore, e vi si era fatta una considerevole dilatazione vascolare; nessuna notevole alterazione nei muscoli.

Come dei polli, così dei conigli; tanto che il signor Pupier è d'avviso, almeno dubita che l'azione dell'acquavite agisca primitivamente sul tessuto che involge il fegato, mentre che il vino alteri il parenchima stesso epatico. Ma questa opinione ha mestieri ancora di essere discussa; checchè ne sia, gli sperimenti del signor Pupier dimostrano che l'abuso delle bevande alcooliche cagiona un'alterazione profonda del fegato; la qual cosa erasi già verificata sopra uomini dediti alla intemperanza nell'uso delle sostanze spiritose.

Il vizio dell'ubbriachezza, come è noto, suole nell'uomo imprimere un marchio sul naso, il quale si fa straordinariamente rubicondo, si dilata e prende quella forma caratteristica che tutti conoscono. Or bene, osservate analogia d'effetti: la cresta dei galli abitualmente avvinazzati si distingue al primo colpo d'occhio pel suo volume tre o quattro volte maggiore del naturale; le papille muscolari sono tumefatte talmente da ricoprire gli occhi degli animali. Questa è un'impronta incancellabile, che l'abuso del vino lascia sull'uomo e sugli animali.

Si sono fatti eziandio studi sull'eliminazione dell'alcool dall'organismo animale. Dalle osservazioni fatte nell'ospedale di Westminster dal signor A. Dupré su alcool eliminato dai reni e dai polmoni, e che egli avea raccolto, risulterebbe: che la quantità d'alcool eliminata giornalmente non cresce, quantunque si continui ad assorbirne sempre la stessa dose; che la eliminazione dell'alcool può durare da nove a ventiquattro giorni dopo l'assorbimento, ciò dipendendo dalla quantità di alcool giornalmente assorbita; che, finalmente, la quantità di alcool, che i reni e i polmoni vengono eliminando, è una porzione minima dell'alcool assorbito.

=

È un fatto già noto, che il nostro organismo è una collezione mineralogica assai rispettabile, che contiene campioni di metalli, metalloidi, minerali d'ogni specie; fosforo, zolfo, cloro, fluore, ferro, manganese, calce, magnesia, potassa, soda, silice, ecc., oltre all'ossigeno, all'idrogeno, all'azoto e al carbonio, che sono gli elementi costitutivi dell'organismo.

Ogni porzioncella del nostro corpo offre una serie di principii minerali che non può sempre il geologo avere a sua disposizione: circolano col sangue nostro cloruri di potassio, sodio, ammonio; carbonati di calce, magnesia, ferro; fosfati di calce, di soda, magnesia; solfati di potassa, lattati di soda. Nella nostra saliva abbiamo in bocca cloruri di sodio e di potassio, del solfocianuro di potassio, e abbiamo calce, magnesia, ecc. Il fosfato di calce, il carbonato di calce, il fluoruro di calcio, i fosfati di magnesia e di soda entrano nella composizione dello smalto dei nostri denti. Il fosfato di calce è parte principalissima delle nostre ossa. Dei nostri capelli e peli sono parti costituenti il ferro, il manganese, il carbonato e il fosfato di calce, la silice in grande quantità, e lo zolfo; e, allorquando si avvisano di aggiungersi ancora del fosfato di magnesia, allora è che incanutiscono. Avviso a chiunque voglia andare in cerca di un mezzo razionale di prevenire la canizie e la calvizie.

Ma tra i principii minerali essenziali alla costituzione dell'organismo uno primeggia per importanza, il ferro, senza il quale l'organismo si altera, deperisce, muore. A tutti gli animali, uomo, carnivori od erbivori, il ferro è indispensabile come parte integrante del loro sangue, rosso o bianco che sia. Anche all'organismo vegetale è indispensabile, tanto che quella speciale malattia, che da mancanza di ferro è provocata, la clorosi, colpisce anche le piante, ogni qualvolta di questo metallo patiscono difetto. Un dotto agronomo, il principe di Salm-Herstmar, reso a piacimento clorotici l'avena, il ravizzone e altri vegetali facendoli crescere in un suolo assolutamente privo di ferro, e li guarì poscia aggiungendo l'elemento ferruginoso al terreno.

Ma d'onde mai ci provengono questi principii minerali cotanto necessari a tutta quanta l'organica economia, e specialmente all'economia animale?

Ci provengono dagli elementi che, a loro volta, li attingono al suolo e all'atmosfera col mezzo di migrazioni successive.

È adunque cosa che importa moltissimo alla fisiologia e alla chimica, non meno che all'agricoltura e all'igiene, il ricercare in quali proporzioni esista il ferro nel sangue dell'uomo e de suoi alimenti, così animali come vegetali.

A quest'opera si mise con recenti e accuratissime indagini il celebre Boussaingault, i risultamenti delle quali vennero da lui comunicati all'Accademia delle Scienze di Parigi, nella seduta del 27 scorso maggio. L'argomento è abbastanza importante perchè metta conto di farne un cenno.

Anzitutto, il signor Boussaingault ha trovato il ferro in tutti gli ordini di animali senza eccezione, vertebrati e invertebrati, a sangue rosso e a sangue caldo; questo solo fatto basterebbe a dimostrarne la necessità e la sua presenza in tutti gli alimenti.

Ecco le cifre risultanti dalle ricerche del signor Boussaingault: Da 100 grammi di sangue, nell'uomo, egli trasse 54 milligrammi di ferro; nel bue, 55; nel maiale, 59; nell'oca, 37; nel tacchino, 33; nel pollo, 37; nell'anitra, 34; nella rana, 42; nella fibra muscolare del bue il ferro entra nella proporzione di gr. 0,0048; nella carne di vitello, di 0,0027; in quella di

delle opere intraprese o da intraprendersi nel Basso Danubio, al disotto d'Isaktcia ed alla sua foce.

A tal effetto i capitani di tutti i bastimenti a vapore sono obbligati a rallentare la corsa, per quanto possono farlo senza pericolo pel proprio bastimento o per i bastimenti da essi rimorchiati, allorchè traversano una sezione fluviale nella quale dei lavori di *draggaggio* od altri siano in corso di esecuzione, e ciò per tutto il tempo in cui trovansi fra i segnali speciali situati sulle rive al di sopra ed al di sotto del luogo dei lavori.

Art. 124. Allorchè dei cavafanghi (*dragues*) a vapore sono impiegati durante la notte nel Basso Danubio, al di sotto d'Isaktcia, il passaggio delle sezioni dove si effettuano i lavori di draggaggio ed il trasporto delle materie estratte è proibito, salvo la seguente eccezione, ad ogni bastimento a vela od a vapore, zattera o convoglio di legnami, durante tante ore che sarà giudicato necessario e che verrà determinato da un avviso speciale che la Commissione Europea, o l'autorità che le avrà succeduto, farà pubblicare a tal effetto.

Questa proibizione non si estende ai piroscafi che fanno viaggi periodici e che sono destinati ad un regolare servizio postale, meno tuttavia i casi di necessità speciale, nei quali il passaggio di notte può essere interdetto in modo assoluto, con semplice avviso della Commissione Europea o dell'autorità che le avrà succeduto.

TITOLO VIII.
Delle contravvenzioni.

CAPITOLO I.
Fissazione delle multe.

§ 1. — Contravvenzioni alle disposizioni generali ed a quelle del Titolo I sulla polizia della rada e del porto di Sulina.

Art. 125. Ogni contravvenzione alle disposizioni del secondo alinea dell'articolo cinque (5), del primo alinea dell'articolo diciassette (17), o del primo alinea dell'articolo ventitrè (23), ovvero ad una delle disposizioni degli articoli otto, dieci, undici, quattordici, sedici, diciotto, diciannove, venti, ventisette, e ventotto (8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 27, e 28) del presente regolamento è punita colla multa di dieci franchi almeno e di cinquanta franchi al più.

Art. 126. Il capitano d'ogni bastimento di mare, fuorchè dei piroscafi destinati al servizio di messaggeria, trovato nel Danubio ed il cui ruolo d'equipaggio non abbia la stampiglia di cui è detto all'articolo diciassette (17) del presente regolamento, o non abbia che una o diverse stampiglie annullate, è punibile con una multa di cento franchi almeno e di cinquecento franchi al più.

La multa è di venti franchi almeno e di duecento franchi al più per ogni capitano di un bastimento di mare che nel corso del viaggio fra Isaktcia e Sulina trovisi sprovvisto del ruolo di equipaggio, o ricusi di presentarlo agli agenti dell'ispezione generale della navigazione.

Art. 127. Ogni contravvenzione all'articolo ventuno (21) del presente regolamento è punita colla multa di cento franchi almeno e di trecento franchi al più.

Per le contravvenzioni commesse contro le disposizioni dell'articolo ventidue (22) la pena è di venti franchi almeno e di duecento franchi al più.

Art. 128. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni degli articoli ventiquattro e venticinque (24 e 25) è punita colla multa di venti franchi almeno e di cento franchi al più.

§ 2. — Contravvenzioni alle disposizioni del Titolo II sulla polizia del fiume.

Art. 129. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni degli articoli trenta e seguenti al quarantacinque inclusive, degli articoli quarantotto e seguenti al cinquantanove inclusive, sessantaquattro, sessantacinque, sessantanove e settantaquattro del presente regolamento (30 al 45, 48 al 59, 64, 65, 69 e 74) è punita colla multa di trenta franchi almeno e di cento franchi al più.

Art. 130. Ogni conduttore di zattera o di convoglio di legname che si trovi navigare nel braccio di Sulina con una immersione superiore a quella indicata dall'articolo sessanta (60) del presente regolamento è punibile colla multa di cento franchi almeno e di cinquecento franchi al più.

Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni degli articoli sessantuno e sessantadue (61 e 62) è punita colla multa di duecento franchi almeno e cinquecento franchi al più.

Art. 131. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni dell'articolo settantatrè (73) del presente regolamento, relative al gettito od allo scaricamento della zavorra, è punita colla multa di cento franchi almeno o di cinquecento franchi al più.

§ 3. — Contravvenzioni alle disposizioni del Titolo III, sulla polizia del porto di Tulcia.

Art. 132. Sono punite colla multa di dieci franchi almeno e di cinquanta franchi al più le contravvenzioni ad una delle disposizioni degli articoli settantacinque, settantasei e settantasette (75, 76 e 77) del presente regolamento.

§ 4. — Contravvenzioni alle disposizioni del Titolo IV, sul servizio del pilotaggio.

Art. 133. Ogni contravvenzione alle disposizioni del primo alinea dell'articolo tredici (13) o del secondo alinea dell'articolo ottantacinque (85) del presente regolamento è punita colla multa di centocinquanta franchi almeno e di trecento franchi al più.

Art. 134. Ogni rifiuto delle dichiarazioni prescritte dall'articolo ottanta (80) del presente regolamento, come pure ogni inesattezza volontaria commessa in queste dichiarazioni, sia dal capitano, sia dal pilota, ed ogni contravvenzione all'articolo ottantuno (81), è punita colla multa di cinquanta franchi almeno e di cento franchi al più.

Art. 135. Ogni capitano che, contrariamente alle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo ottantaquattro (84) del presente regolamento, faccia pilotare il suo bastimento fra Sulina e Braila, anche alla montata ed allorchè trovasi egli stesso a bordo, da un pilota estraneo al corpo del pilotaggio fluviale, è punibile colla multa di cento franchi almeno e di centocinquanta franchi al più.

Il pilota fluviale che contravviene ad una delle disposizioni dell'articolo ottantotto (88) è punibile colla multa di cinquanta franchi almeno e di cento franchi al più.

Art. 136. Ogni contravvenzione commessa dai piloti brevettati della sbarra o del servizio fluviale, o dai capi piloti o sottocapi piloti contro le disposizioni del presente regolamento ovvero contro le istruzioni che loro sono date, e per le quali contravvenzioni non è stabilita una penalità speciale, è punibile con una multa il cui massimo non può oltrepassare trecento franchi.

§ 5. — Contravvenzioni alle disposizioni del Titolo V, sul servizio degli alleggi.

Art. 137. Ogni contravvenzione alle disposizioni del primo alinea dell'articolo novantaquattro (94) o ad una delle disposizioni degli articoli novantacinque, cento uno e cento quattro (95, 101 e 104) del presente regolamento è punita colla multa di cento franchi almeno e di duecento franchi al più.

Art. 138. Ogni contravvenzione alla prescrizione stabilita dal terzo alinea dell'articolo novantaquattro (94), come pure ogni contravvenzione ad una delle disposizioni dell'articolo novantasette (97), del primo alinea dell'articolo novantanove (99), degli articoli cento, centodue e centotrè (100, 102 e 103) e del primo alinea dell'articolo cento cinque (105) del presente regolamento, è punita colla multa di venti franchi almeno e di centoventi franchi al più.

Art. 139. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni del quarto alinea dell'articolo novantaquattro (94), del secondo alinea dell'articolo novantanove (99), e del secondo alinea dell'articolo centocinque (105) del presente regolamento, è punita colla multa di quattrocento franchi almeno e di mille duecento franchi al più, e la stessa pena è applicabile al capitano o padrone di ogni bastimento che abbia servito da alleggio o di ogni alleggio matricolato che, senza esservi costretto da forza maggiore, si allontani nella rada di Sulina dal bastimento allibato prima di avergli restituita la totalità del carico.

Art. 140. In ogni stato di causa, il bastimento od alleggio a bordo del quale sia stata commessa una contravvenzione, rimane sottoposto a privilegio pel pagamento della multa incorsa, per il qual pagamento può essere sequestrato dall'ispettore generale della navigazione o dal capitano del porto di Sulina, secondo il caso.

§ 6. — Contravvenzioni alle disposizioni del Titolo VI, sul rimorchio.

Art. 141. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni dell'articolo centoundici (111), del secondo alinea dell'articolo centododici (112), degli articoli centoquattordici, centoventi e centoventuno (114, 120 e 121) del presente regolamento è punita colla multa di venti franchi almeno e di centoventi franchi al più.

La stessa pena è applicabile ad ogni rimorchiatore che intraprenda, al disotto d'Isaktcia, un'operazione per la quale la forza del suo motore è insufficiente.

Art. 142. Sono punite:

Colla multa di dieci franchi almeno e di trenta franchi al più, le contravvenzioni commesse contro le disposizioni dell'articolo cento tredici (113);

Colla multa di venti franchi almeno e di sessanta franchi al più, le contravvenzioni commesse contro una delle disposizioni degli articoli cento diciassette e cento diciannove (117 e 119);

E colla multa di quaranta franchi almeno e di cento venti franchi al più, le contravvenzioni commesse contro la disposizione dell'articolo cento diciotto (118) del presente regolamento.

Art. 143. Le disposizioni dell'articolo cento quaranta (140) sono ugualmente applicabili, per il pagamento delle multe, ai rimorchiatori a bordo dei quali le contravvenzioni sono state commesse.

§ 7. — Contravvenzioni alle disposizioni speciali del Titolo VII.

Art. 144. Ogni contravvenzione ad una delle disposizioni degli articoli cento ventidue, cento ventitrè e cento ventiquattro (122, 123 e 124) del presente regolamento è punita colla multa di cinquanta franchi almeno e di cinquecento franchi al più.

Art. 145. Allorchè una contravvenzione commessa ad una delle disposizioni dei detti articoli cento ventidue, cento ventitrè e cento ventiquattro (122, 123 e 124), od una contravvenzione prevista e punita da uno degli articoli cento ventinove e cento trenta (129 e 130) del presente regolamento, è accompagnata o seguita da un danno od un'avaria qualunque, cagionata dal bastimento, convoglio di legname o zattera contravvenente, alle opere della Commissione Europea del Danubio o dell'autorità che le avrà succeduto, al loro materiale galleggiante od a qualunque altra loro proprietà, la multa incorsa dal contravventore è di duecento cinquanta franchi almeno e di duemila cinquecento franchi al più.

§ 8. — Ingiuria e vie di fatto.

Art. 146. Ogni ingiuria od offesa commessa ed ogni minaccia proferita contro gli agenti preposti al mantenimento della polizia della navigazione od alla percezione delle tasse stabilite alla foce del Sulina nell'esercizio delle loro funzioni, come pure ogni ingiuria od offesa diretta contro l'autorità dalla quale i detti agenti ripetono il loro potere, è punita colla multa di dieci franchi almeno e di cinquanta franchi al più.

Se vi sono vie di fatto commesse o tentate contro gli agenti della polizia o della percezione delle tasse nell'esercizio delle loro funzioni, il massimo della multa può essere portato a trecento franchi.

CAPITOLO II.
Regole per l'applicazione delle multe.

Art 147. Le multe non sono applicabili alle contravvenzioni cagionate da forza maggiore.

Art. 148. Il massimo della multa può essere raddoppiato in caso di recidiva.

V'ha recidiva per i capitani dei bastimenti di mare allorchè le due contravvenzioni sono commesse senza che nell'intervallo il bastimento abbia lasciato il Danubio.

Per i padroni di alleggio, per i capitani dei rimorchiatori e per i piloti, v'ha recidiva allorchè la contravvenzione si rinnova nel termine di un anno.

Per i conduttori di zattere e convogli di legname, v'ha recidiva nella contravvenzione commessa contro le disposizioni dell'articolo sessanta (60) del presente regolamento, allorchè due o più zattere o convogli di legname spediti dal medesimo proprietario o venditore che abbiano dimensioni superiori a quelle prescritte dal detto articolo, sono trovati in navigazione nel braccio di Sulina senz'essere rimorchiati da un battello a vapore, fra il primo gennaio ed il trentuno dicembre dello stesso anno.

Nel caso dell'articolo sessantadue (62) v'ha recidiva allorchè la contravvenzione è stata commessa a bordo della stessa zattera o convoglio di legname, durante due o più notti nel corso dello stesso viaggio.

Art. 149. Indipendentemente dalle multe alle quali sono condannati, i contravventori possono essere convenuti davanti i tribunali competenti in ragione della riparazione civile dei danni che hanno cagionato.

Art. 150. I capitani sono personalmente responsabili delle contravvenzioni commesse dal loro equipaggio.

Art. 151. L'ispettore generale della navigazione ed il capitano del porto di Sulina sono competenti a conoscere delle contravvenzioni commesse nel distretto della loro giurisdizione contro le disposizioni del presente regolamento, e pronunziano in prima istanza l'applicazione delle multe incorse in ragione di queste contravvenzioni.

Se la contravvenzione è stata commessa durante il viaggio alla discesa, la notificazione della sentenza è fatta a Sulina nella cancelleria dell'autorità consolare o locale dalla quale dipende la parte condannata; ed è fatta alla stessa autorità nel porto di destinazione del bastimento allorchè la contravvenzione è stata commessa durante il viaggio alla montata; è valida anche la notificazione fatta personalmente al contravventore.

Art. 152. L'ammontare delle multe è versato a Sulina in mano del direttore della cassa di navigazione, e per i bastimenti di mare, questo pagamento è effettuato, in ogni stato di causa, avanti quello dei diritti di navigazione che devono pagare all'uscita dal fiume.

Art. 153. L'appello contro i giudizi di condanna è portato nei tre mesi dalla notificazione, sia avanti alla Commissione Europea del Danubio, sia avanti all'autorità che le succederà, ossia davanti al tribunale misto che potrà essere eventualmente a questo scopo istituito.

Nel caso di appello, l'ammontare della multa è consegnato a titolo provvisorio alla cassa di navigazione e vi resta in deposito fino a causa terminata.

Il giudizio reso in appello è definitivo e non può formare oggetto di qualsivoglia ricorso.

L'appello non è più ammissibile spirato il termine di tre mesi, a datare dalla notificazione, e l'ammontare della multa resta definitivamente devoluto all'a cassa di navigazione.

Disposizioni finali.

Art. 154. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 1871.

Cesseranno di aver forza di legge dalla stessa data:

1° Il regolamento di navigazione e polizia in data del 2 novembre 1865 annesso all'Atto Pubblico dello stesso giorno, colle modificazioni introdotte nel detto regolamento dalle nuove disposizioni relative al pilotaggio ed al servizio degli alleggi, promulgate il 16 aprile 1868, il 22 aprile ed il 30 ottobre 1869;

2° Le disposizioni sulla navigazione delle zattere e convogli di legname del 12 maggio e 13 ottobre 1866;

3° Le disposizioni di polizia promulgate, nell'interesse dei lavori di miglioramento del Basso Danubio, li 21 aprile 1868;

4° I regolamenti relativi al rimorchio in data del 2 novembre 1867 e 24 aprile 1869;

5° E le disposizioni addizionali relative all'ancoraggio nel porto di Sulina, promulgate il detto giorno 22 aprile 1869.

Art. 155. Il presente regolamento potrà essere modificato, secondo il bisogno, dalla Commissione Europea o dall'autorità internazionale che le sarà sostituita in virtù dell'articolo 17 del trattato di Parigi.

Fatto in Galatz li 8 novembre 1870.

Firmati: De Pottenburg — J. Stokes — B. Berio — Radowitz — D'Offenberg — Ismail.

MINISTERO DELLE FINANZE.
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.
Avviso.

Allo scopo di evitare ingombro presso le pubbliche Casse nei primi giorni del prossimo mese di luglio, il pagamento della rendita *nominativa* del consolidato 5 0/0 incomincierà col giorno 25 del corrente mese di giugno, rimanendo fermo il pagamento delle cedole al portatore al 1° luglio prossimo.

Firenze, 18 giugno 1872.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della Regia Università di Catania il posto di vicebibliotecario con lo stipendio annuo di lire mille, è aperto il concorso; e chi intende di presentarvisi, dovrà inviare a questo Ministero non più tardi del 31 del prossimo luglio la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, addì 14 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
Masi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Torino.

N. 87731, *Walther* Marcellina, nubile, del vivente Giovanni Giorgio, domiciliata in Ginevra, minore sotto la legittima amministrazione del proprio padre, per lire 450.

Allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di *Walter Giulietta* Marcellina di Giovanni Giorgio.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo alcuna opposizione, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita del 5 per cento al n. 11789 dei registri della cessata Direzione di Palermo per annue lire 75 al nome di Lettieri Giovanna e *Gennaro Litterio* fu Bernardo, minori rappresentati da Morgante in Lettieri Anna fu Giovanni, madre e tutrice, allegandosi l'identità della seconda persona del medesimo con quella di *Lettieri Gennaro*, ora maggiorenne, fu Bernardo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 0/0 al n. 38,290 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli per annue lire 20 al nome di Aquilino *Pasquale* fu Camillo domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona medesima con quella di Aquilino *Pasca* fu Camillo vedova di Pasquale Giacchetta domiciliata in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In conformità al disposto dell'articolo 21 del Regio decreto regolamentario 31 marzo 1864, num. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, num. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato sarà rilasciato altro corrispondente titolo ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente, e resterà di nessuno effetto il certificato precedente.

Certificato num. 883 dell'annualità di lire due e centesimi sessanta, rilasciato il 24 luglio 1865 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano a favore del Legato Offredi, amministrato

---

pesce (merlano), di 0,0025; nel merlano (pesce intiero), di 0,0082; nel latte vaccino, di 0,0018; nell'uovo di pollo (senza il guscio), di 0,0057; nel pane bianco di frumento, di 0,0048; nei pomi di terra, di 0,0016; nelle mele, di 0,0020; nel fieno, di 0,0078; nella paglia del frumento, di 0,0066; nella segala, di 0,004 (lasciando in disparte i dieci millesimi); nei fagiuoli bianchi, di 0,007; nelle lenticchie, di 0,013; nelle foglie verdi dei cavoli, di 0,004; nella chiocciola priva del guscio, di 0,004; nei sorci intieri, di 0,011. Nel vino rosso di Beaujolais, di 0,011; nel vino bianco d'Alsazia, di 0,008; nella birra, di 0,004; in acqua della Senna, di 0,004; in acqua della Marna, di 1,000; in acqua di mare (Nizza), di 0,007, ecc.

Quindi Boussaingault si avvisò di mettere in riscontro la proporzione del ferro degli alimenti con quella del ferro nel sangue dell'uomo, prendendo a base delle sue osservazioni l'alimentazione giornaliera del soldato di mare in Francia: Pane, 750 grammi; ferro contenuto, 36 milligrammi. Carne, 300 grammi; ferro, 15 milligrammi. Legumi secchi, 120 grammi, ferro, 10 milligrammi; caffè, burro, cavoli, 20 grammi; ferro, 5 milligrammi. Vino, 460 grammi; ferro, 5 milligrammi. Totale pel ferro della razione, 66 milligrammi. Ora, il sangue dell'uomo non ne contiene che 55 milligrammi. In un individuo pervenuto al perfetto suo svolgimento il ferro non fa che attraversare l'organismo, poichè si trova nelle sostanze escrete, nelle urine, la totalità del ferro assorbito. Ma, per un animale in via di crescimento, il ferro non viene tutto eliminato, ma se ne fisserà ogni giorno una porzione nell'organismo, come avviene dell'azoto, dello zolfo, del fosforo, dei fosfati, ecc, appunto allorquando, insieme colla produzione di sangue, vi è aumento di carne muscolare, di cui il ferro è parte integrante.

La proporzione, giusta la quale il ferro è ripartito nell'organismo è di circa una diecimillesima parte del peso dell'animale; così per un montone che pesi 32 chilogrammi, si troverà di ferro gr. 3 38 ecc.

Era opinione comune che al ferro attribuire si dovesse il colore rosso del sangue, poichè l'ematosina, materia colorante del sangue, contiene del ferro. Or bene, Boussaingault, nella nota di cui abbiamo qui fatto un cenno analitico, rettifica questa opinione. Già prima di Boussaingault, Mulder e Van Goudoever avevano dimostrato che si poteva togliere alla ematosina tutto il suo ferro senza punto distruggere il colore. Oltracciò, Boussaingault, come più sopra abbiam notato, trovò il ferro nel sangue bianco degli invertebrati. Aperto il cuore di un'ostrica, di una chiocciola, vi si trova un liquido che è sangue bianco, un sangue come il liquido nutritore del cavallo, dell'uomo. Ora l'analisi chimica e microscopica hanno dimostrato che questo sangue scolorato è composto sottosopra come il sangue colorato dei vertebrati, compreso il ferro, di cui, secondo le ricerche recentissime di Boussaingault, il sangue e la carne delle chiocciole contengono una proporzione a un dipresso uguale come il sangue e la carne di un bove.

E qui hassi a notare una singolare analogia tra gli animali e le piante. Non altrimenti da quanto accade nel regno animale, dove il sangue bianco degli invertebrati contiene pressochè altrettanto di ferro quanto il sangue rosso dei vertebrati, così pure le piante prive di materia colorante verde, come i funghi, contengono una data quantità di ferro, come quelle altre che di quello sono fornite. Pare adunque che nè la clorofilla dei vegetali, nè l'ematosina degli animali siano debitrici del caratteristico loro colore al ferro.

Boussaingault chiuse la sua nota facendo notare che, fra tutte le sostanze consumate dall'uomo, il sangue è incontestabilmente l'alimento più ricco di ferro. Tuttavia, soggiunse, è raro che il sangue degli animali venga in Europa adoperato come alimento (eccettuato quello di maiale). Ma in America, nelle steppe del Sud, lo si mangia dopo di averlo acconciato con sapidissimi condimenti; e quest'usanza vi è antica assai, giacchè gli Spagnuoli, quando vi entrarono per la prima volta si maravigliarono vedendo gli Indiani di Cibola (Nuova Spagna) cibarsi del sangue dei bisonti uccisi nella caccia.

A guisa di commento alla nota del celebre chimico sorse l'illustre medico e professore Bouillaud a ricordare come già da un mezzo secolo il ferro abbia assunto un'importanza ognora maggiore nel dominio della patologia e della terapeutica. Disse che, dopo gli studi di Andral e questi ultimi di Boussaingault, si avranno tutti gli elementi possibili per amministrarlo nelle sue proporzioni veramente utili. Il chiaro professore soggiunse:

« Il ferro ha un'azione sovrana in una malattia, senza dubbio non nuova, che ha sempre esistito benchè confusa sotto altri nomi, e che colpisce un numero straordinario di persone, così uomini come donne; vogliam dire la clorosi, l'anemia e la cloro-anemia. Un numero assai più considerevole di quanto si creda, di uomini e di donne, sono anemici o clorotici. Per lo passato questa malattia, benchè altrettanto comune quanto oggidì, era però circoscritta dai medici alle giovani figlie, e veniva chiamato *morbus virgineus*, e veniva ordinariamente curato con mezzi che aumentavano il male; si sottraeva sangue allorquando la malattia proveniva da impoverimento di questo liquido. L'anemia risiede in un difetto di proporzione tra gli elementi sanguigni; è necessario accrescere il numero dei globuli sanguigni. Or bene il ferro è dotato di una forza ricostituente energica. E a chiunque mi dica: *non posso digerire il ferro; è un medicamento che non si assorbe*, io rispondo: *il ferro non è un medicamento, è un alimento.* Ciò viene perfettamente comprovato da quanto ci ha ora esposto il signor di Boussaingault. »

Infatti il ferro contenuto nelle carni, nel sangue, nel vino, è assimilabile perchè è già stato assimilato nei due regni della vita organica, e quindi è un alimento non altrimenti dall'azoto, dal carbonio, ecc. Ma, affinchè il ferro compia efficacemente il suo officio di alimento, lo si deve preferibilmente somministrare per mezzo dei cibi e delle bevande che più ne contengono. Sarà meglio sopportato dalle vie digestive, e non invano penetrerà nel nostro organismo.

═

E, giacchè sono in qualche maniera entrato nel dominio della terapeutica, colgo questa opportunità per ricordare la mirabile virtù testè scoperta in « una candida polvere che non si novera ancora tra i farmachi, ma solo si trova nei chimici laboratorii », nella polvere, cioè, del nitrato di piombo, la quale « gettata a piena mano sul sordido ulcere della *maligna onichia*, possiede la maravigliosa virtù di farne cessare nel primo giorno e per sempre i tormenti; di sgonfiarne in brevissimo tempo le parti tumide ed ingrossate, di far rinascere nel tempo dovuto una unghia nuova bellissima, più liscia, più lucida, più convessa, più robusta, più bella di quella di prima. » Si tratta di una cronica infiammazione esulcerativa di pessima indole, che invade alcuna volta, massime nei fanciulli, quella delicatissima porzione di cute, che è sede delle unghie, e che prima non si curava se non colla estirpazione dell'unghia, coi caustici, colla totale escisione della cute su cui il male ha sede. La scoperta di questa efficacia del nitrato di piombo è dovuta al dottore di Moerloose, e diede occasione ad una estesa, dotta ed eruditissima monografia *Intorno all'onichia maligna ed al modo di curarla;* monografia del prof. Tito Vanzetti, la quale si legge nell'ultimo volume delle *Memorie del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.*

═

Ci viene comunicato un recente scritto del chiarissimo professore G. Donati, direttore del R. Osservatorio astronomico di Firenze. È un opuscolo che porta per titolo: *Di alcuni fenomeni che si manifestarono sulle linee telegrafiche durante la grande aurora boreale del 4 febbraio 1872; della origine delle aurore boreali, e di una pretesa questione di precedenza intorno alla spiegazione di detta origine.* Come tutte le scritture dell'illustre professore, così pur questa ha diritto di tirare a sè l'attenzione dei dotti e degli studiosi; ne faremo cenno nella prossima rassegna.

dal parroco *pro tempore* della chiesa arcipretale di Bonemerse, provincia di Cremona, qual parte di affrancazione di annua prestazione dovuta al titolare dai fratelli dott. Antonio e Giulio Graselli; come da istrumento 19 ottobre 1864 del notaio Cavagnari di Cremona.

Firenze, 12 giugno 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giacchetti.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: Galletti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Alla Camera dei Lords, nella tornata del 14 giugno, lord Granville presentò la corrispondenza relativa al trattato di Washington, e il trattato suppletivo, come fu modificato dall'America.

Quindi lord Redesdale interrogò il ministro se gli arbitri, prima di impegnare la discussione dei casi speciali, non decideranno anzitutto il principio generale che pare contrario alle domande dell'America, soprattutto quelle enumerate nel contromemoriale.

Lord Granville rispose dichiarando essere impossibile rispondere categoricamente a questa domanda. Soggiunse che gli agenti rispettivi dei due paesi dovevano presentare nel dì 15 a Ginevra il sommario dei loro argomenti, e i punti principali delle prove a sostegno di quelli.

Nella Camera dei comuni il signor Horsmann interrogò il primo lord del Tesoro, se i documenti relativi alla vertenza dell'*Alabama*, i quali devono essere comunicati alla Camera, comprenderanno alcune comunicazioni indirizzate al ministro degli affari esteri dai commissari inglesi, e che spieghino perchè non si è potuto conseguire un perfetto accordo sul ritiro delle domande pei danni indiretti. Chiese inoltre se vi saranno comunicazioni che dimostrino la responsabilità che pesa sui commissari inglesi per avere rappresentato al governo, essersi a loro fatta la promessa che tali domande non sarebbero state fatte all'Inghilterra, nè presentate al tribunale degli arbitri.

Il signor Gladstone rispose che tutti i documenti relativi a quest'oggetto verranno sottoposti alla Camera, ma che non saranno presentati quelli che risalgono alle prime comunicazioni scambiatesi dai due governi, epperciò quelli che concernono ciò di cui tenne parola il preopinante. Del resto, il signor Gladstone aggiunse che i commissari inglesi non fecero mai alcuna comunicazione di questo genere al governo, e che la eliminazione delle domande pei danni indiretti si fondava sopra un semplice accordo intervenuto tra i commissari dei due paesi.

Poscia il signor Corrance, dopo di avere censurato il primo ministro in termini che indussero il presidente della Camera a richiamarlo all'ordine, disse che ora, più che mai, era necessario di nulla celare al Parlamento; e segnatamente l'oratore si mostrò bramoso di conoscere le condizioni del Canadà rispetto al trattato di Washington.

Il signor Gladstone replicò ricordando che il Canadà ha il potere ed il diritto di operare da sè riguardo a quanto concerne il trattato; e che, per avviso suo e dei suoi colleghi, l'aggiornamento della questione dell'*Alabama* non poteva alterare le altre questioni contenute nel trattato. I documenti furono presentati in questa seduta.

La Camera si è quindi formata in Comitato per discutere il *bill* sull'istruzione in Iscozia.

Nella seduta della sera il signor Graves richiamò l'attenzione della Camera sulla recente denunzia del trattato di commercio colla Francia, atto che l'oratore qualificò di retrogrado, ingeneroso e ingiusto verso l'Inghilterra; soggiungendo quindi che la responsabilità di quell'atto ricade in parte sul ministero inglese per non avere voluto acconsentire ad alcuna modificazione del trattato stesso. Segnalò i danni cagionati alla marina britannica dalle recenti modificazioni introdotte nelle leggi francesi di navigazione; propose finalmente una risoluzione colla quale la Camera dichiarasse che queste mutazioni sono inconciliabili colla politica del 1866, e tali da offendere la navigazione britannica, e da alterare i cordiali rapporti tra i due paesi. Conchiuse dichiarando che egli è contrario alla politica di rappresaglia, e fece un caloroso appello alla pubblica opinione di Francia, dove, egli dice, già appariscono sintomi di reazione contro quel sistema economico che condusse alla denunzia del trattato.

La mozione Graves fu sostenuta dal signor Lyddell, il quale segnalò i danni che, a suo avviso, la denunzia dei trattati commerciali infligge alla Francia stessa; e conchiuse col dire, credere anch'egli che, se il governo della regina si fosse mostrato alquanto più disposto alla conciliazione, forse il trattato avrebbe potuto salvarsi.

Sorse il signor Norwood a sostenere la condotta del governo; biasimò quella politica che mosse il governo francese a denunziare il trattato; ma disse, confortarlo il vedere i progressi che fa in Francia la dottrina della libertà commerciale.

Lord Enfield respinse il rimprovero fatto al governo di avere aspramente rigettato ogni modificazione del trattato. Disse che la risoluzione proposta dal signor Graves non era necessaria, perchè il fatto già dimostra che con quella denunzia si recò più danno alla Francia che all'Inghilterra; tuttavia lord Granville non tralascierà di fare quelle rimostranze che sono giudicate maggiormente convenire agli interessi dei due paesi.

Dopo che altri oratori ebbero parlato, e tra gli altri il signor Gladstone (il quale fece una breve ed eloquente esposizione storica dei fatti che condussero alla conclusione del trattato di commercio), il signor Graves ritirò la sua mozione.

La seduta del giorno 15 dell'Assemblea di Versailles venne spesa nell'esame e nella votazione di progetti di legge di importanza secondaria.

Il seguito della discussione della legge militare era stata rimessa alla seduta del 17.

La *Semaine Financière* nel bollettino sulla situazione generale che essa pubblica in capo alle sue colonne, fa tra le altre le considerazioni che seguono:

« Saremo brevi riguardo al penoso incidente che è occorso questa settimana nella discussione della legge militare. Infatti è ben limitato il quadro delle osservazioni utili che possono ricavarsi da una situazione il cui carattere di incertezza si è reso evidente per tutti da lungo tempo, ma che tuttavia bisogna subire tal quale essa è, poichè non si vede di dove il rimedio possa venire ed il solo pensiero di un cambiamento si presenta agli spiriti ragionevoli cento volte più temibile del mantenimento dello *statu quo*. Tregua adunque alle riflessioni amare ed alle inutili querele. Qui si conviene che la filosofia venga in aiuto del patriottismo. Se il gemere non rimedia a nulla, l'irritarsi è un mezzo certo di aggravare il male. Oggi più che mai, in alto come in basso, dopo una nuova crisi fortunatamente scongiurata, sono necessarie l'unione e la calma e bisogna lasciare i soli nemici del paese attizzare le divisioni ed inasprire i risentimenti dei quali essi soltanto possono profittare.

« Dopo la discussione della legge militare, discussione che avrà così male corrisposto alla aspettazione del paese e che esigeva ancora un certo numero di sedute, il primo progetto all'ordine del giorno sarà quello della Commissione incaricata dell'esame di nuove imposte. Le discussioni che si impegneranno su tale materia saranno probabilmente sufficienti per occupare tutto quel che rimane della sessione, poichè sembra più che mai probabile che la Camera si prorogherà fra il 15 ed il 25 luglio. Le vacanze sopravverranno adunque prima che si sia soltanto cominciata la discussione del bilancio e se la proroga sarà anche appena di tre mesi, ci si troverà a novembre. Laonde possiamo domandarci fin d'ora se la discussione dei bilanci potrà esser fatta in tempo o se piuttosto il governo non si vedrà nella inevitabile necessità di cominciare anche l'anno 1873 con una domanda di crediti provvisorî.

« Un simile differimento si accorda assai difficilmente cogli interessi del paese e colla grande necessità del prestito dei 3 miliardi pel quale si richiede il concorso dei capitali di tutto il mondo. Speriamo ancora che l'Assemblea adotterà un qualche spediente eroico affine che non le si possa rimproverare un simile contrattempo.

« Quanto al prestito, risulta dalle spiegazioni date dal ministro delle finanze alla Commissione del bilancio che se ne farà la emissione probabilmente in autunno un po' prima o un po' dopo secondo il procedere delle trattative che si sono impegnate colla Prussia. Benchè non siasi ancora ricevuta da Berlino una risposta definitiva alle proposte che furono fatte, e ad onta di ogni diceria in contrario, è permesso di avere piena fiducia nel risultato finale. Prima che l'Assemblea si separi, il signor Thiers le presenterà una domanda di autorizzazione per la eventuale conchiusione del prestito. »

Camera dei Deputati.

Nella prima tornata di ieri, dopo discussione a cui presero parte i deputati Macchi, Merzario, Larussa, Cantoni, Alli-Maccarani, Alippi, Rattazzi, il Ministro reggente il Dicastero della Istruzione Pubblica e il relatore Bonghi, si approvò un disegno di legge per l'aumento degli stipendi degli ufficiali e insegnanti dei licei, degli istituti tecnici, dei ginnasi e delle scuole tecniche e normali.

Si approvò pure un altro disegno di legge per una spesa occorrente a stabilire nella Università di Roma laboratorii di scienze sperimentali; intorno al quale ragionarono i deputati Monti Coriolano, Bonghi, Capone, Asproni, il Ministro reggente il Dicastero della Istruzione e il relatore Bucchia.

Nella seconda tornata si proseguì la discussione del bilancio definitivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno corrente, e se ne approvarono i primi otto capitoli; ne trattarono i deputati La Porta, Nicotera, Lovito, Asproni, Lanzara, Bertani, Lacava, Manzella, Casaretto, Cadolini, Borruso, Vollaro, il relatore Depretis e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Parecchi fra gli aspiranti ai gradi d'ufficiale inferiore nella milizia provinciale non vedendosi compresi nel decreto per tali nomine emanato il 26 maggio scorso, rinnovano l'esposizione dei proprii titoli al grado già da loro domandato, ed altri chiedono restituzione di documenti ritenendo che le loro domande non siano state accettate.

Ad evitare qualsiasi equivoco si avverte che parecchie fra le domande d'ammissione con grado d'ufficiale nella milizia provinciale, non furono ancora risolute definitivamente, e che qualora alcune abbiano esito negativo, il Ministero della Guerra ne farà dare speciale avviso, come già praticò per l'addietro, ai singoli interessati.

R. CONSERVATORIO
di Santa Maria Maddalena in Siena.

Il sottoscritto Operaio del R. Conservatorio suddetto rende noto essersi reso vacante un posto di educanda di nomina governativa, con la esonerazione dell'intiera annua retta, ed essere aperto il concorso per il conferimento del medesimo.

Il tempo a presentare le domande è fissato a tutto il 30 giugno corrente.

L'età voluta dal regolamento per essere ammesse è non minore degli anni 7, nè maggiore dei 12 compiti; vi potranno essere ammesse anco fino a tutto il 14° anno di età giovinette che provengano da altri Educatorii pubblici o pareggiati.

Le domande debbono essere presentate all'Operaio ed accompagnate:

1° Dall'atto di nascita e fede di battesimo;

2° Dall'attestato di vaccinazione o vaiuolo naturale;

3° Dalle carte comprovanti la condizione della famiglia;

4° Dall'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 19, 20, 21 del regolamento;

5° Da attestazione medica debitamente legalizzata comprovante la sana costituzione fisica;

6° Dalle attestazioni scolastiche riportate in altri Educatorii sia pubblici, che privati pareggiati.

Per norma dei richiedenti si porta a pubblica notizia il disposto dell'articolo 18 di detto regolamento così concepito: « I posti gratuiti sono riserbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, ed i cui genitori abbiano reso notevoli servigi allo Stato, o con le opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione e nell'insegnamento pubblico. »

L'Operaio: Avv. D. Mazzi.

IL PREFETTO
Presidente del Consiglio scolastico della provincia di Terra di Bari

Visto l'articolo 8 del regolamento 4 aprile 1869, n. 4997,

È aperto il concorso per quattro posti semigratuiti vacanti nel Convitto Nazionale di Bari.

Questi posti saranno conferiti per concorso d'esame ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari e che non oltrepassino il 12° anno di età nel tempo del concorso suddetto.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto agli alunni del Convitto, in cui si tiene il concorso ed a quei giovani ancora di altri Istituti governativi.

L'esame di concorso avviene per doppia pruova, cioè scritta ed orale.

La pruova scritta per gli alunni che han compiuto il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni che frequentano gli studi secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondenti agli studi fatti.

Tale esperimento avrà luogo nel Real Liceo Cirillo di Bari ne' giorni 20 e 21 del mese di agosto prossimo per gli esami scritti, e per le pruove orali nel giorno 22 di detto mese innanzi ad una Giunta deputata dal Consiglio provinciale scolastico.

Per essere iscritti al concorso gli aspiranti presenteranno al preside rettore del liceo ginnasiale e Convitto Nazionale in Bari a tutto il giorno 15 luglio p. v.:

1° Una domanda in carta da bollo scritta di propria mano, in cui dichiareranno la classe di studio che frequentarono nell'anno.

2° La fede legale di nascita.

3° Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del Comune in cui han domicilio, o dal capo dell'Istituto da cui provengono.

4° Un attestato autentico degli studi fatti.

5° Il certificato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo; di esser sani e scevri d'infermità schifose o stimate contagiose.

6° Una dichiarazione della Giunta comunale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno sopracitato affinchè il Consiglio Amministrativo del Convitto predetto possa aver tempo di deliberare sull'accettazione o rifiuto delle domande d'iscrizione.

Delle deliberazioni prese, il rettore infra tre giorni ne informerà gl'interessati, ed entro otto giorni trasmetterà al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi con indicazione della classe cui appartengono; non meno che quello degli esclusi con indicazione de' motivi che determinarono un tale voto.

Contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il Consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

Qualunque frode nella presentazione de' voluti documenti, sarà punita con l'esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto del posto semigratuito durante tutto il corso degli studi secondari.

Bari, 2 giugno 1872.

Il Prefetto presidente: Amari Cusa.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 17 (sera).

Assicurasi che il ministero riunirà le Cortes e sottoporrà ad esse un progetto che modifica quello presentato dal precedente gabinetto circa il debito estero. Il nuovo progetto manterrà la ritenuta del 33 1/3 per cento, ma darà in contraccambio altrettanta rendita interna, in luogo delle obbligazioni ammortizzabili.

Pera, 18.

Gli Armeni contrari a monsignor Hassoun indirizzarono una lettera a Thiers pregandolo di proteggere la loro causa, la quale è più conforme agli interessi e alla politica della Francia che quella dei loro avversari.

Mohamed pascià fu nominato ministro del commercio.

Attendonsi altre importanti modificazioni ministeriali.

Perpignano, 18.

Un telegramma di Gerona in data di ieri smentisce che quella città abbia fatto un pronunciamento in senso federalista.

Bruxelles, 18.

La Banca Nazionale ha ridotto lo sconto al 3 1/2 per cento.

Francoforte, 18.

È arrivata la Principessa Margherita e prese alloggio all'*Albergo di Russia*.

Pest, 18.

Di 13 elezioni che ebbero luogo oggi in diversi Comitati, 10 sono favorevoli al partito deakista.

Parigi, 18.

Il *Journal des Débats*, confermando il viaggio dell'imperatore d'Austria a Berlino, dice che questo viaggio fu consigliato dal conte Andrassy non con una idea ostile alla Francia, ma soltanto per istabilire un accordo fra l'Austria, la Germania, la Turchia e l'Italia circa le eventualità dell'Oriente.

New-York, 17.

Il Dipartimento dell'Agricoltura annunzia un aumento del 13 per cento nel raccolto del cotone.

Versailles, 18.

L'Assemblea nazionale approvò gli articoli dal 43 al 46 relativi ai soldati della riserva o in disponibilità e gli articoli dal 47 al 53 intorno agli arruolamenti.

Incominciò la discussione dell'art. 54 che autorizza gli arruolamenti dei volontari per un anno.

Parlarono parecchi oratori.

La discussione continuerà domani.

Lisbona, 16.

Il Re partirà il giorno 25 per fare un viaggio nelle provincie settentrionali.

La Regina resterà a Porto.

Monteros Rios è partito per Madrid.

Madrid, 17.

I giornali radicali domandano la separazione fra la Chiesa e lo Stato, il giurì, l'armamento nazionale, lo scioglimento delle Cortes, una buona amministrazione ed economie.

Il gabinetto ricevette numerose congratulazioni dalle corporazioni popolari.

Assicurasi che una delle prime misure che il governo adotterà sarà quella di destituire i giudici che hanno commesso abusi elettorali.

Zorilla prestò giuramento come presidente del gabinetto.

Zorilla in un suo discorso disse: « Lo splendore della rivoluzione parve ecclissarsi per un istante, ma esso brillerà ora in tutta la sua fulgidezza. »

Borsa di Vienna — 18 giugno.

	17	18
Mobiliare	343 50	342 90
Lombarde	205 40	204 50
Austriache	358 —	357 —
Banca Nazionale	850 —	849 —
Napoleoni d'oro	8 92	8 93
Cambio su Londra	111 90	112 —
Rendita austriaca	72 30	72 20

Borsa di Parigi — 18 giugno.

	17	18
Rendita francese 3 0/0	54 40	54 85
Rendita francese 5 0/0	86 15	85 95
Rendita italiana 5 0/0	69 95	69 80
Consolidato inglese	92 9/16	92 7/16
Ferrovie Lombardo-Venete	466 —	463 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	268 75	268 50
Ferrovie Romane	130 —	125 —
Obbligazioni Romane	191 —	190 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	205	205 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	209 50	210 50
Cambio sull'Italia	6 3/8	6 3/8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	487 50
Azioni id. id.	707 —	708 —
Londra, a vista	25 44	25 44
Aggio dell'oro per mille	2 3/4	2 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 18 giugno.

	17	18
Consolidato inglese	92 1/2	92 1/2
Rendita italiana	68 3/4	68 3/8
Turco	54 1/8	54 —
Spagnuolo	30 5/8	30 1/2

Borsa di Berlino — 18 giugno.

	17	18
Austriache	214 7/8	213 —
Lombarde	123 5/8	122 1/2
Mobiliare	207 3/8	206 —
Rendita italiana	67 7/8	67 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 19 giugno.

	18	19
Rendita 5 0/0	74 77 1/2	74 70
Napoleoni d'oro	21 44	21 43
Londra 3 mesi	26 90	26 92
Francia, a vista	106 75	106 75
Prestito Nazionale	81 90	81 90
Azioni Tabacchi	749 —	750 —
Obbligazioni Tabacchi	523 —	523 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	482 —	482 —
Obbligazioni id.	226 —	226 —
Buoni Meridionali	541 —	541 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1692 —	1669 1/2

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 18 giugno 1872 (ore 16 10).

Il barometro è abbassato in media di 2 mm. in quasi tutta Italia. Il mare è calmo tranne a Brindisi. I venti sono leggeri e variabili, forti di Nord sul canale d'Otranto e sul golfo di Taranto. Cielo generalmente sereno, coperto soltanto a Genova. Aumenta la probabilità di turbamenti atmosferici in varie parti d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 18 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 8	762 3	761 8	761 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 2	27 5	25 8	20 4	Termometro
Umidità relativa	67	41	46	87	Massimo = 28 2 C. = 22 5 R.
Umidità assoluta	13 16	11 13	11 47	15 49	Minimo = 16 8 C. = 13 4 R.
Anemoscopio	N. 2	SO. 5.	S. 11	S. 0.	
Stato del cielo	10. belliss.	9. bello qualc. cirro	9. bello qualc. cirro	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 19 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 77 1/2	74 75	74 80	74 75	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	82 30	82 20	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 55	73 50	—	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 10	72 —	72 20	72 10	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 55	71 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	3990
Banca Romana	»	1000	1680 —	1675 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	1690 —	— —	—	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	572 —	571	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	624	623 1/2	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	143 —	140 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	205 1/2	205 —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	735 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	735 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	410 —	406 —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	519 —	518 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	220 —	219 1/2	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 75	105 70
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 97	26 95
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr. 21 41, 21 40		— —	—
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0/0 74 70, 74 75 contanti.; 74 80 fine corrente.
Certificati sul Tesoro, emiss. 1860-64, 73 50.
Prestito Rom., Blount 72 10 cont.; 72 20 fine corr.
Detto, Rothschild 71 50.
Banca Romana 1675.
Banca Generale 571.
Banca Italo-Germanica 623 1/2 cont.; 624 per fine corr.;

Il Deputato di Borsa: Galletti.

Il Sindaco: Alessandro Marchionni.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ECONOMATO GENERALE

AVVISO D'ASTA

per la fornitura degli stampati occorrenti alle Amministrazioni Centrali.

Si fa noto che nel giorno 25 giugno corrente, alle ore 12 meridiane precise, in una delle sale del palazzo ove ha sede l'Economato Generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alla presenza del direttore generale, o di chi per esso, sarà aperto un pubblico incanto per l'aggiudicazione della fornitura degli stampati occorrenti alle Amministrazioni Centrali del Regno, divisa in sette lotti, come appresso:

LOTTO I. — Stampa d'intestazioni su carta da minute, da lettere per corrispondenza d'ufficio, da decreti ministeriali e simili; stampa di moduli per decreti, per lettere d'ufficio e simili.

LOTTO II. — Stampa di circolari con o senza alligati di qualsiasi natura.

LOTTO III. — Stampa di materie di testo con o senza prospetti numerici.

LOTTO IV. — Stampa di pubblicazioni statistiche con o senza materie di testo.

LOTTO V. — Stampa di protocolli generali e speciali, legati in registro od in fogli sciolti; stampa di copertine per incartamenti e di registri per archivio.

LOTTO VI. — Stampa di moduli per registri o rubriche, legati od in fogli sciolti; stampa di libri a matrice.

LOTTO VII. — Stampa di moduli diversi non compresi nei lotti precedenti.

Condizioni principali dell'appalto:

1° L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete e distintamente per ciascuno dei sette lotti sopra indicati, sui prezzi stabiliti dalle tariffe A, B, C, D annesse al capitolato d'appalto.

2° L'appalto avrà la durata dalla data del contratto fino al 31 dicembre 1875, e potrà essere prorogato di anno in anno successivamente fino al termine di anni nove, purchè le parti non lo disdicano quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

3° Coloro che intendono di concorrere all'asta dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto, presentare una speciale domanda d'ammissione, estesa in carta bollata da L. 1 20, e munita di documenti atti a giustificare il possesso di uno stabilimento tipografico in Roma fornito di mezzi sufficienti per rispondere ai bisogni dell'amministrazione, conforme a quanto è in proposito richiesto dal relativo capitolato d'oneri. In detta domanda dovrà specificarsi se si intende concorrere ad uno o più lotti.

4° Coloro che saranno ammessi agl'incanti, al momento dell'apertura dell'asta pel 1° lotto dovranno presentare la loro offerta chiusa in piego sigillato, sul dorso del quale dovrà leggersi il nome dell'offerente, e sarà accompagnata da un certificato del cassiere dell'Economato Generale, dal quale risulti che sia seguito a sue mani il deposito provvisorio di L. 1000 per ciascun lotto cui s'intenda applicare a garentigia dell'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere estesa su carta bollata da L. 1 20 e sottoscritta dall'oblatore, ed indicare chiaramente la cifra ed in tutte lettere il ribasso proposto.

L'asta per ciascuno dei sette lotti seguirà nell'ordine progressivo sovra tracciato. Cominciato l'incanto pel 1° lotto non saranno più ricevute offerte neanche pei susseguenti.

5° Gli aspiranti, che saranno stati ammessi a concorrere per più lotti, dovranno presentare tante offerte separate quanti sono i lotti cui intendono d'applicare. Saranno dichiarate nulle le offerte condizionate.

6° Non presentandosi nel prescritto termine per la stipulazione del contratto in base alle richieste condizioni, l'accollatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale accennato nel predetto articolo 4°, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, spesa ed interesse.

7° La spesa annua della fornitura è calcolata approssimativamente:

Pel 1° lotto L. 10,000
Pel 2° lotto L. 20,000
Pel 3° lotto L. 25,000
Pel 4° lotto L. 25,000
Pel 5° lotto L. 20,000
Pel 6° lotto L. 20,000
Pel 7° lotto L. 30,000

8° Gli accollatari resteranno vincolati alla stretta osservanza delle prescrizioni contenute dal capitolato d'appalto, visibile, unitamente alle tariffe, presso la segreteria dell'Economato Generale (via della Stamperia, n° 11).

9° Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio, resta fin d'ora fissato a giorni sei posteriori alla data del primo incanto e scadenti col mezzogiorno del primo luglio p. v.

Roma, 15 giugno 1872.

Per l'Economato Generale
ROSELLI, Caposezione.

2865

PROVINCIA DI VICENZA - MUNICIPIO DI LONIGO

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di lunedì 8 luglio p. v., alle ore 11 di mattina, nella sala maggiore del municipio avrà luogo l'asta a partito segreto per deliberare a chi farà il maggior ribasso sui prezzi unitari contemplati dal relativo progetto, la fornitura dei mezzi occorrenti pella manutenzione delle strade e ponti del comune, e fabbricati tanto di appartenenza del comune stesso quanto dei luoghi pii esistenti nel circondario comunale, e ciò per l'epoca a tutto 31 dicembre 1880 (mille ottocento ottanta).

Nella sottoposta tabella sono indicati i lotti nei quali sono divise le forniture di cui si tratta, la qualità delle medesime ed il presuntivo importo annuo.

Nella tabella stessa appariscono l'ammontare e del deposito a garanzia dell'offerta e della fidejussione. Il deposito e la cauzione dovranno esser costituiti con note della Banca Nazionale o con obbligazioni di Stato al valore della Borsa di Venezia del giorno precedente a quello dell'asta e rispettivamente della stipulazione del contratto. S'intende da sè che le obbligazioni dovranno esser corredate delle cedole semestrali non scadute, e che verrà trattenuto il deposito del solo deliberatario.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono ostensibili in tutte le ore d'ufficio nella cancelleria municipale.

Quando in questo esperimento non venisse aggiudicata la delibera per non esservi state offerte almeno di due concorrenti per la qual cosa ne occorresse un secondo, come nel caso di provvisoria aggiudicazione, quindi pel richiamo di migliorie, sarà pubblicato speciale avviso.

Si ritengono operative le disposizioni dei capi II e III, titolo VI della legge 20 marzo 1865, num. 2248, sulle opere pubbliche, non che quelle del regolamento 4 settembre 1870, num. 5852, sulla contabilità generale.

Le spese tutte inerenti e conseguenti all'asta sono a carico dei deliberatarii ritenuto che le cumulative saranno ripartite in proporzione all'importanza dei singoli lotti.

Tabella.

Lotto	QUALITÀ DELLE FORNITURE	IMPORTARE presuntivo annuo delle forniture	della cauzione	del deposito d'asta
		Lire	Lire	Lire
I.	Ghiaja, sulle strade: Dal Rio Camparolo alla stazione ferroviaria, Fossacan, Basse di Trassegno, Aluvisano e Dovaro, Pozzola o Due Ponti, Rampa Canello, Boschetto	1458 80	1460	150
II.	Ghiaja, sulle strade: Dal Rio Camparolo fino al confine con Sarego, e dal Guà a S. Giovanni, Madonna, Villaraspa, Lore e Fattorelle, Pontespin, Ponovo, Gramenosa, Preolin, Peagno	994 71	1000	100
III.	Ghiaja e sabbia di Scaranto, sulle strade: Circonvallazione esterna, Mortise, Braggio, Campo Boario, Campo Marzio, Scalette San Daniele, Circo, Concentrica, Bagnolo, Risaje, Stradone di Bagnolo, S. Toma, Cimitero di Bagnolo, Quattro Morari.	2082 60	2100	210
IV.	Ghiaja sulle strade: Monticello, S. Fermo, e Cappuccini (carrozzabile e pedonale), Fonte e Monti	708 11	710	71
V.	Ghiaja da giardino sulla piazza: Duomo, Escavi di canali, cementi, sassi, materiali laterizii, pietre calcari, costruzioni di muri, mano d'opera, e più diffusamente come nel relativo progetto	3699 76	3700	370

Osservazioni. — Le forniture potranno esser maggiori o minori a seconda delle ordinazioni della stazione appaltante e dovranno esser fatte quanto ai primi quattro lotti sulle strade di sopra indicate, e rispetto al quinto in qualunque punto del circondario comunale.

Lonigo, li 10 giugno 1872.

Il ff. di Sindaco
Dott. FRIGOTTO.

2849

COMPAGNIA NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE A GAS

Il Consiglio d'amministrazione si onora prevenire i signori possessori di obbligazioni:

1° che il cupone n° 18, scadibile al 1° luglio 1872, a partire dal giorno medesimo sarà pagato presso le Casse della Compagnia site in Napoli, via Chiaja, n° 138; in Parigi piazza Vendôme, n° 12;

2° che nel giorno di martedì, 25 corrente, all'1 ½ pom., nella sede della Società a Parigi, piazza Vendôme, n° 12, verrà in seduta pubblica proceduto al 5° sorteggio di 46 obbligazioni da ammortizzarsi, e rimborsabili al 1° luglio prossimo al prezzo stabilito di L. 600 ognuna.

2928

PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO D'ASTA

PER L'APPALTO DELLA RICEVITORIA DELLA PROVINCIA.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio della ricevitoria provinciale pel quinquennio 1873-1877, ai termini della legge 20 aprile 1871, N. 183, serie 2, si rende noto quanto segue:

1. Il concorso per l'aggiudicazione avrà luogo il giorno 25 luglio alle ore 12 meridiane presso l'ufficio della Deputazione provinciale sito in Palermo piazza Vittoria, dinanzi al prefetto presidente della Deputazione provinciale, di un delegato della provincia, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario capo della Deputazione provinciale.

2. Gli oneri, i diritti e i doveri del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, N. 192, dal regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, N. 462, dal R. decreto del 7 ottobre 1871, N. 479, e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, N. 463. Inoltre il ricevitore è obbligato ad osservare i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale nella seduta del 17 aprile 1872, che in calce al presente avviso si riportano.

3. L'asta sarà aperta sull'aggio dell'un e mezzo per ogni cento lire di versamenti.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio della ricevitoria sarà fatta a colui che avrà offerto il massimo ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto lo incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

5. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; la provincia soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle Finanze.

6. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti per gli esattori dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871 suddetta.

7. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti a garanzia delle loro offerte avere eseguito il deposito della somma di L. 149,280 corrispondente al 2 per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 7,464,000.

8. Il deposito può essere effettuato in danaro, o in rendita pubblica dello Stato al valore di 74[90 per ogni cinque di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 7 giugno, N. 156.

9. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio, o da un notaro.

10. Il deposito dev'essere comprovato mediante presentazione al prefetto che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa provinciale, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, eccettuato quello dello aggiudicatario.

11. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali sovra cennati, dovrà presentare nel preciso ammontare la cauzione definitiva in beni stabili, o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dello art. 19 del regolamento approvato col Regio decreto 1° ottobre 1871, nella cifra di L. 1,244,000.

12. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da nominare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione e si accetta regolarmente dal nominato entro 24 ore, col ritenersi il dichiarante che fece e garentì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge.

13. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà secondo che prescrive l'articolo 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerta segreta.

14. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però, che ai termini dell'art. 99 della legge 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di ricevitoria.

15. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili presso l'Intendenza di finanza, e presso la Deputazione provinciale nelle ore di ufficio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, nonchè i capitoli speciali che siano stati deliberati.

Palermo, li 10 giugno 1872.

Pel Prefetto Presidente la Deputazione provinciale
ALBINI.

Capitoli speciali per l'esercizio della Tesoreria provinciale.

TITOLO PRIMO — **Parte organica.**

Art. 1. La contabilità materiale della provincia di Palermo sarà tenuta dal ricevitore provinciale, eletto a norma della deliberazione del Consiglio provinciale del giorno 11 aprile 1872, e provvederà alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti nell'interesse della provincia.

Art. 2. Il ricevitore, a contare dal giorno in cui si metterà in esercizio, avrà dritto ad aggio sulla percezione delle rendite della provincia, che non siano le sovraimposte alle imposte dirette, uguale all'1 1[2 per 0[0 delle somme effettivamente introitate.

Art. 3. La provincia provvederà il locale per l'ufficio della tesoreria nell'ufficio provinciale, ed il mobile bisognevole, ed il ricevitore dovrà tenervi un suo delegato e gl'impiegati addetti al servizio dell'ufficio.

Gl'impiegati sono a peso e responsabilità del ricevitore.

Art. 4. Il ricevitore apresterà una cauzione uguale ad un sesto dell'attività della provincia, con deposito di numerario presso la Cassa di depositi e prestiti, o in rendita inscritta sul Gran Libro del Regno d'Italia, valutata per 9[10 del suo valore stabilito al corso medio del semestre scaduto anteriormente alla sua nomina, o in beni immobili, ed allora, se terreni, saranno ammessi per due terzi del valore, se fabbricati per una metà.

TITOLO SECONDO — **Contabilità materiale.**

Art. 5. Appena il bilancio di ciascun anno sarà divenuto esecutivo, la Deputazione ne farà tenere al ricevitore provinciale una copia autentica con gli allegati, ritirandone ricevuta.

I ruoli delle rendite previste o non previste in bilancio saranno compilati in due originali e firmati dal presidente della Deputazione provinciale e dal deputato della finanza, e ne sarà consegnato uno al ricevitore che ne segnerà ricevuta in calce dell'altro, da custodirsi presso l'ufficio provinciale.

I moduli saranno deliberati dalla Deputazione provinciale.

Dalla data della recezione dei ruoli di cui sopra, il ricevitore sarà responsabile della puntuale esazione nei modi di legge.

Art. 6. Di ogni esazione compiuta il ricevitore rilascerà quietanza agl'interessati con tallone derivato da un registro a madre e figlia. La quietanza a tallone dovrà essere sottoscritta dal ricevitore che riscuote le somme, e controsegnata dal capo della contabilità provinciale che ne controlla gl'incassi.

Quando sia il caso di rilasciare quietanza di un pagamento o sul mandato di una pubblica Amministrazione, o sulla *contabilità* degli agenti della percezione, il ricevitore non tralascerà di compilare sul registro la quietanza madre, e prenderà memoria della rilasciata quietanza nello spazio destinato alla figlia.

In questo caso le quietanze in piè del mandato e della *contabilità* saranno anche controsegnate dal capo contabile.

Art. 7. Qualora il bilancio non sarà reso esecutivo col primo di gennaio, la Deputazione provvederà con ispeciali disposizioni per gl'introiti e per quegli esiti che saranno riputati di urgenza.

Art. 8. Ciascuna annata finanziaria si apre al primo gennaio, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno seguente; quindi pei primi tre mesi di ogni anno vi saranno due contabilità, l'una come continuazione dello esercizio precedente, e l'altra relativa al novello esercizio.

Art. 9. Nei primi giorni di aprile di ogni anno, con apposito verbale, la Deputazione provinciale, sulla scorta dei registri e dei documenti della gestione, e sentito il ricevitore provinciale, procederà alla liquidazione delle reste attive e passive sino alla sera del 31 marzo.

Art. 10. Chiuso l'esercizio, il ricevitore, non più tardi del 31 maggio, presenterà il suo conto materiale nelle forme ed in tutto ai termini delle circolari a stampa diramate dal Ministero dello Interno (Direzione amministrativa, divisione 5ª, sezione 4ª) addì 19 dicembre 1865, n° 15,749, e 12 marzo 1867, n° 20,671-2518.

Art. 11. Il ricevitore aprirà a primo gennaro e chiuderà definitivamente al 31 marzo dell'anno successivo i seguenti registri numerati e vidimati dal deputato della finanza:

1. Libro del bilancio;
2. Giornale delle riscossioni;
3. Giornale dei pagamenti;
4. Registro a matrice delle quietanze.

Il libro del bilancio dovrà contenere foglio per foglio le singole parti del bilancio, e le aggiunte o deduzioni fattevi con regolari storni descriventi il titolo, la categoria e l'articolo del bilancio, l'oggetto della spesa e la somma disponibile: accanto di ogni partita saranno discaricati mano mano i mandati che si rilasciano sovra ciascuno articolo di spesa con la causale del pagamento.

Questo libro accerterà giornalmente la rimanenza di ogni articolo del bilancio. Se i mandati eccedessero la cifra stanziata, il ricevitore sarà in dritto di respingerli, essendo di sua esclusiva responsabilità ogni pagamento che ecceda gli stanziamenti in bilancio, pria che la Deputazione provinciale non abbia provveduto allo analogo impinguamento.

Nel giornale delle riscossioni si dovranno registrare tutti gl'introiti progressivamente e con l'intera causale.

Nel giornale dei pagamenti si annoterà per ogni esito la data in cui segue, il numero del mandato, il nome del percipiente, l'oggetto della spesa e la somma.

Il registro delle quietanze a matrice conterrà tanto nella madre che nella figlia numero progressivo, nome della parte solvente, numero della categoria e dell'articolo del bilancio cui lo incasso si riferisce, somma in tutte lettere e in cifre, data dello incasso, firma del ricevitore e del controllo.

Art. 12. L'ufficio del ricevitore rimane aperto tutti i giorni, tranne i festivi.

Le operazioni di cassa, comprese quelle provenienti dalla sovraimposta, sono sospese nell'ultimo giorno di ogni mese, per dar luogo al confronto e bilancio dei libri del ricevitore con quelli della controllazione.

Art. 13. Le somme d'introito saranno versate nel Banco di Sicilia con madre fede intestata al ricevitore. I pagamenti saranno fatti mercè polizze notata fede, spedite appresso a regolare mandato, col quale si paghi a firma del presidente della Deputazione provinciale e del deputato della finanza.

Il capocontabile vi apporrà la sua firma di controllo, e ne prenderà nota nei suoi registri.

Quando esisteranno in madre fede dei fondi eccedenti il bisogno di cassa, sarà in facoltà della Deputazione provinciale ordinarne lo impiego fruttifero presso qualche Istituto di credito della città.

Art. 14. Gl'introiti ed esiti s'intenderanno realizzati, dopo che saranno fatte le corrispondenti operazioni di madre fede, a qual uopo il ricevitore ogni giorno compilerà e spedirà all'ufficio di contabilità una nota descrittiva delle operazioni eseguite sulla madre fede suddetta, tanto degli introiti che degli esiti della giornata, indicando il numero del controllo e del registro dell'ufficio provinciale.

TITOLO TERZO — **Contabilità morale e controllo.**

Art. 15. La divisione contabilità dell'ufficio provinciale, oltre del giornale di cassa, del libro maestro con tutti i libri filiali occorrenti pei diversi rami di servizio, terrà:

1. Un libro del bilancio;
2. Un registro d'introito;
3. Un registro d'esito;
4. Un registro controllo di cassa.

Nel libro del bilancio saranno annotati tutti gli articoli di previsione con i pagamenti che saranno successivamente eseguiti entro i limiti della cifra stanziata.

Nel registro d'introito saranno notati giornalmente e progressivamente con la rispettiva causale tutti gl'incassi in effettivo o in valori, di cui il capo contabile avrà controllata la ricevuta.

Nel registro d'esito saranno trascritti per intero e progressivamente tutti i mandati che giornalmente si spediscono.

Nel registro di controllo si notano tutti gl'introiti in effettivo o in valori, pervenuti al ricevitore, indicandovi il numero progressivo del registro, la data dello incasso; e tutti i mandati di pagamento, indicandone il numero progressivo e la data della consegna al ricevitore.

In esso, tanto nella parte d'introito che in quella di esito, sarà una colonna indicante il giorno della realizzazione dell'introito e esito, cioè, della relativa operazione di madre fede, dati tutti che saranno desunti dal notamento giornaliero che trasmette il ricevitore.

Dopo questa operazione di controllo sarà eseguita la scrittura nel giornale di cassa con la guida del notamento predetto.

Art. 16. Per tutt'altro non previsto nei precedenti articoli saranno applicate le norme prescritte nella circolare 19 dicembre 1865 (divisione 5ª, sezione 4ª, Direzione Generale amministrativa), semprechè non fossero contrarie al disposto del presente regolamento.

2800

Al signor Presidente della Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto procuratore della Intendenza di Finanza in Salerno, domiciliato Vico Papa al Cavone numero 7, dovendo proseguire e menare a termine un antico giudizio nell'interesse della preledata Amministrazione contro 223 individui ovvero contro gli eredi in collettiva dei medesimi censuarii dell'ex Commenda di San Giovanni in Fonte, della già Cassa di ammortizzazione e Monistero della SS. Trinità di Cava.

1. Francesco Stabile fu Giovambattista.
2. Giovanni Marmo.
3. Giovambattista Somma fu Giuseppe.
4. Onofrio Somma fu Giuseppe.
5. Gerardo Greco fu Giuseppe.
6. Nicola, Francesco Carmine e Giovanni Marmo fu Filippo.
7. Maria Somma Polvaro, Rosaria Calceglia fu Nicola.
8. Cono Mangieri fu Giustino.
9. Maria Giuseppa, Maria Angela e Maddalena Capuozzolo fu Nicola.
10. Giovanni Savioli fu Giuseppe.
11. Luigi Matina fu Domenico.
12. Giuseppe Marmo.
13. Maria Giuseppa e Pietro de Martino fu Carmine.
14. Francesco Petruccio.
15. Teresa Paladino.
16. Carolina Fiorelli.
17. Pasquale, Marianna, Mariantonia e Maddalena Cardiello fu Carmine.
18. Giovanni Stabile.
19. Giovanni Donadia fu Leonardo.
20. Gaetana, Rosa, e Cono Casale.
21. Francesco Manfredi.
22. Nicola Petruccio fu Francesco.
23. Maria Carmela, Maria Michela, Marianna e Francesco Curcio fu Luigi.
24. Il Monistero delle monache di Diano, rappresentato dalla badessa Nicoletta Corrado, domiciliata in Diano.
25. Stefano Pagano.
26. Nicola e Michelangelo Marmo.
27. Pasquale, Teresa e Marianna Marmo.
28. Francesco Pellegrino fu Giovanni Andrea.
29. Carminantonio fu Sisto.
30. Giuseppe fu Pio.
31. Pio Mancini fu Giuseppe.
32. Cesare Pellegrino fu Francesco Saverio.
33. Gennaro Greco fu Giuseppe.
34. Felice Mangieri fu Pio.
35. Vincenzo, Giuseppe, Andrea e Cono Somma fu Cono.
36. Arsenio Cairo fu Giuseppe.
37. Matteo Marmo di Pasquale.
38. Teresa Marmo fu Carmine Antonio.
39. Luigi Pagano fu Onofrio.
40. Stefano Pagano fu Paolo.
41. Filippo, Giovanni, Michele, Rosario e Rosa Fierno fu Giuseppe.
42. Pasquale Marmo fu Baldassarre.
43. Matteo Curcio fu Pasquale.
44. Domenico Curcio fu Tommaso.

Parti appellate.

Nonchè ai signori:

45. Francesco Laviano.
46. Francesco Spinelli.
47. Pasquale Saviola.
48. Rosaria Calceglia fu Nicola, qual tutrice dei suoi figli minori.
49. Giovanni Marmo fu Pasquale.
50. Francesco Salviola fu Silvestri.
51. Vincenzo Somma fu Egidio.
52. Maria Giuseppa, Maria Angiola e Maddalena Capuozzolo fu Nicola.
53. Giovanni Salviola fu Giuseppe.
54. Francesco Stabile fu Giovambattista.
55. Giovambattista Somma fu Giuseppe.
56. Onofrio Somma fu Giuseppe.
57. Gerardo Greco fu Giuseppe.
58. Cono Mangieri fu Giustino.
59. Amabile Rosa fu Giuseppe.
60. Giuseppe Marmo fu Lorenzo.
61. Giuseppe Maggese fu Gennaro.
62. Giuseppantonio Stabile Carrano.
63. Rosario, Pasquale, Leonardo, Maria e Rosa Somma fu Giuseppe.
64. [illegible]
65. Rosa Salviola fu Giuseppe.
66. Maria Petruccio fu Gennaro.
67. Domenico e Luigi Curcio fu Tommaso.
68. Cesare Pellegrino fu Francesco Saverio.
69. Arsenio Cairo fu Giuseppe.
70. Francesco e Gaetano Donadea fu Michele.
71. Giuseppe Marmo di Nicola.
72. Giuseppe Libretti fu Francesco.
73. Rosaria Fiore fu Giuseppe.
74. Andrea e Nicola Fiore fu Rosario.
75. Luigi Mattina fu Domenico.
76. Francesco Pellegrino fu Giovanni.
77. Antoniocarmine ed Antonio Tucio fu Nicola.
78. Giuseppe Mangini fu Michele.
79. Giuseppa Marmo fu Pasquale.
80. Maria Giuseppa di Martino fu Carmine.
81. Pietro di Martino fu Carmine.
82. Francesco Petruccio fu Pasquale.
83. Francesco Laviano fu Paolo.
84. Giuseppe Marmo.
85. Pasquale, Giuseppe e Giovanni Marmo fu Baldassarre.
86. Giuseppe Mancini fu Feliciano.
87. Rosaria Benvenga.
88. Gaetano e Rosa Casale.
89. Francesco Manfredi fu Rosario.
90. Nicola Petruccio fu Francesco.
91. Giuseppe Lodovico fu Gaspare.
92. Carmela, Michele, Marianna e Francesca Curcio di Luigi.
93. Nicoletta Corrado fu Francesco nella qualità di badessa delle monache di Diano.
94. Giuseppe ed Antonio Angione fu Pasquale.
95. Francesco Angione fu Antonio.
96. Nicola Marmo fu Rufo.
97. Michelangelo Marianna fu Carmine.
98. Pasquale Marmo fu Rufo.
99. Teresa Marmo fu Carminantonio madre e tutrice dei suoi figli minori.
100. Marianna Marmo fu Giovambattista.
101. Francesco Pellegrino in qualità di sindaco e presidente della Commissione del Luogo Pio di S. Rufo.
102. Pio Mangini di Giuseppe.
103. Giuseppe Marmo fu Rufo.
104. Romualdo Marmo fu Cono.
105. Francescantonio Perillo fu Giuseppe Andrea.
106. Francesco e Caterina Lombardi fu Pasquale.
107. Giuseppe Stabile di Savino.
108. Domenicantonio Benvenga fu Giuseppe.
109. Giuseppe Salviola.
110. Anna Rosa e Giuseppe Simoniello.
111. Carmine e Pasquale Setorno fu Giuseppe.
112. Giovanni Pagano fu Giuseppe.
113. Pasquale e Vincenzo Lombardi fu Nicola.
114. Dalia Ricolta fu Andrea madre e tutrice dei suoi figli minori.
115. Pietro de Vita fu Ignazio.
116. Nicola ed Andrea Tierno fu Pasquale.
117. Gennaro Greco fu Giuseppe.
118. Vincenzo Giuseppandrea e Cono Somma fu Egidio, Felice Mangini fu Pio.
119. Giuseppantonio Stabile fu Francesco.
120. Giovanni Costantino, Pasquale e Francesco Fiorentini fu Giuseppe.
121. Giovanni, Giuseppe, Angelantonio e Domenico Marmo fu Gennaro.
122. Giovanni Spinelli fu Pasquale.
123. Mariantonia Marmo fu Emmanuele.
124. Mariantonia Palladino di Pasquale, qual madre e tutrice dei suoi figli minori.
125. Matteo Marmo di Pasquale.
126. Andrea Rosa fu Francesco.
127. Cono e Felice Stabile fu Rosario.
128. Giuseppe Marmo fu Angelo.
129. Carmine e Giovanni Pagano fu Pasquale.
130. Pasquale Pagani di Carmine.
131. Francesco e Rosario Marmo fu Pasquale.
132. Crescenzo Palladino fu Leonardo.
133. Angelantonia Viola fu Cono, nella qualità di madre e tutrice dei suoi figli minori.
134. Maria Rosa, Nicoletta Luigi e Gabriele Carso fu Pasquale.
135. Bartolomeo Setaro fu Carmine.
136. Pasquale Meo fu Vincenzo.
137. Nicola Ferri.
138. Luigi Pagano fu Onofrio.
139. Filippo Fierno di Giuseppe.
140. Giovanmichele e Rosario Fierno fu Giuseppe.
141. Pasquale Marmo fu Francesco.
142. Francesco Capuozzolo fu Carmine.
143. Francesco e Matteo Curcio di Pasquale.
144. Giuseppe Benvenga fu Domenicantonio.
145. Nicoletta Benvenga di Giuseppe.
146. Giovanni, Michele, e Carmine Salviola fu Silvestro.
147. Nicola Casale fu Giuseppe.
148. Angela Casale fu Giuseppe.
149. Pasquale Palladino fu Gerardo.
150. Cesare Pellegrini e Pasquale Meo, il primo economo curato ed il secondo in qualità di procuratore del Clero di S. Rufo, parti appellanti; ed essendo la citazione sommamente difficile pel numero delle persone a citarsi, così prega autorizzare la citazione per pubblici proclami, ai termini degli articoli 146 e seguenti del Codice di procedura civile, nominandosi per l'oggetto ad essere citati direttamente fra gli altri:

Il Monistero delle monache di Diano, rappresentato dalla badessa *pro tempore*;

Il sindaco e presidente della Commissione del Luogo Pio di S. Rufo;

Ed il Clero di S. Rufo, rappresentato dagli attuali amministratori.

Napoli, 7 giugno 1872.

FRANCESCO VENTURA, proc.

Li . . . giugno 1872.

Per risolvere quanto si richiede col presente ricorso resta destinata la 1ª sezione civile, delegandosi il commissario signor Winspeare per farne rapporto alla Corte in camera di consiglio, comunicandosi però gli atti al Pubblico Ministero.

Il primo presidente
della Corte d'appello
G. MIRABELLI.

Il Pubblico Ministero,

Letta la dimanda che precede e quanto in essa si contiene;

Letti gli atti;

Poichè la citazione ne' modi ordinari riuscirebbe oltremodo difficile pel numero immenso delle persone a citarsi, sicchè nella specie può ben autorizzarsi il modo eccezionale di citazione preveduto dall'articolo 146 Codice procedura civile;

Quindi chiede che la Corte autorizzi la citazione per pubblici proclami mediante l'inserzione nei giornali, ordinandosi però che la detta citazione si notifichi ne' modi ordinari ad alcuni tra i convenuti indicati nella dimanda suddetta.

BUONOCORE.

Espediente volontario per l'Intendenza di Finanza di Salerno, succeduta alla Cassa di ammortizzazione.

Fatto il rapporto orale dal consigliere delegato;

Ritenute le conclusioni del Pubblico Ministero;

La Corte deliberando in camera di consiglio autorizza l'Intendenza di Finanza di Salerno a citare per pubblici proclami mercè inserzione nel giornale di Salerno e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* coloro di cui è parola nel ricorso in esame.

Ordina benvero che siano citati nei modi ordinari il Monistero delle monache di Diano, il presidente della Commissione del Pio Luogo di S. Rufo, ed il [illegible] amministratori.

Fatto e deliberato in camera di consiglio nella prima sezione civile della Corte di appello di Napoli in Castelcapuano nell'udienza del dodici giugno 1872 dai signori Mirabelli commendatore Giuseppe senatore del Regno, primo presidente e consiglieri de Renzis cav. Nicola, Perrone cavalier Giuseppe, de Stasi cavaliere Giuseppe, Winspeare cavaliere Giacomo.

G. MIRABELLI.
A. MOLINARO, vicecanc.

Li 14 giugno 1872.

Rilasciato il suddetto decreto senza pagamento di dritti, poichè d'interesse dell'Intendenza di finanza di Salerno.

Ad istanza dell'Intendenza di Finanza di Salerno rappresentata dal cavaliere signor Ferdinando Mascilli, domiciliato per ragione del suo uffizio nel locale di detta Intendenza;

Ed al seguito della suddetta deliberazione della Corte di appello di Napoli del 12 corrente mese restano citati per pubblici proclami tutti i sopradetti individui e eredi in collettiva degli stessi a comparire il giorno diciannove dell'entrante mese di luglio all'udienza della Corte di appello di Napoli per sentire far dritto alla presente istanza.

La già Gran Corte civile di Napoli, pronunciando sugli appelli interposti dalla cessata Real Cassa di ammortizzazione e dai censuari suddetti, nonchè sull'intervento in causa del soppresso Monistero della SS. Trinità di Cava giusta gli atti del 22 luglio, 21 e 23 agosto e 1° settembre 1841, avverso la sentenza emessa dal tribunale civile di Salerno del 4 decembre 1839, sulle opposizioni prodotte cogli atti del 4 e 18 gennaio e 12 ottobre 1839, al quadro demaniale pubblicato nel comune di San Rufo nel 14 decembre 1838, con decisione del 20 giugno 1842 emise diversi provvedimenti definitivi ed interlocutorii nella causa fra esse parti, la già Cassa di ammortizzazione, ed il soppresso Monistero della SS. Trinità di Cava.

Ed interessando oggi all'Intendenza di Finanza come succeduta ai sopradetti enti morali soppressi di proseguire e menare a termine il giudizio pendente sulle opposizioni al quadro e sugli appelli di sopra prodotti; così essa Amministrazione, riassumendo il giudizio ai termini della legge transitoria del 30 novembre 1865, chiede la spiega delle provvidenze riservate con la suddetta decisione del 20 giugno 1842, ma alle altre conseguenze di dritto, e col ristoro delle spese e ricompensa di avvocato.

Per l'istante Intendenza procederà il procuratore legale signor Francesco Ventura, domiciliato come sopra.

2929

ATTO DI CITAZIONE

2930

e notificazione del sequestro conservativo.

A richiesta della Ditta Carrera Fratelli Domenico, residente in Torino e domiciliata elettivamente in Roma presso il procuratore signor Carlo Piccini in via della Valle, n. 54 A e dal quale è rappresentata,

Io sottoscritto usciere del Regio tribunale del commercio di Roma ho notificato al signor Navene Luigi d'incognito domicilio: 1° il ricorso di sequestro conservativo; 2. il decreto che autorizza a procedersi sopra lo stabilimento di ginnastica e scherma di proprietà del medesimo, e contemporaneamente l'ho citato a comparire avanti questo R. tribunale il giorno venticinque corrente per sentirsi confermare il suddetto sequestro ed appropriarsi ogni effetto da essa Ditta provvisto e costruito in esso stabilimento, come pure di essere immessa nella gestione del medesimo.

Roma, 19 giugno 1872.

GIULIO BERTI, usciere.

ESTRATTO DI BANDO.

(1ª pubblicazione)

In seguito del decreto proferito dalla seconda sezione del tribunale civile di Roma nel dì 15 maggio 1872 registrato con marca da lire 1 20 e della sentenza proferita dallo stesso tribunale, seconda sezione, nel dì 23 decembre 1871, registrata con marca da lire 1 20, nella pubblica udienza che dal tribunale suddetto (seconda sezione) sarà tenuta la mattina del dì 25 luglio 1872, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo l'incanto per la vendita in due lotti degli stabili infradescritti sulla istanza di Anna e Giulia Del Pinto figlie ed eredi del fu Luigi, minorenni e per esse della loro madre Celestina Pasquali vedova Del Pinto, residenti in Roma, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato sig. Nicola Zamputi, dal quale sono rappresentate, escussi in danno di Giuseppe Betti di Monterotondo, sul prezzo stabilito dal perito giudiziale in lire 2820 31 pel primo lotto ed in lire 6684 11 pel secondo lotto, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 6 giugno 1872, registrato con marca da lire 1 20.

Descrizione degli stabili da vendersi.

1° Casa posta in Monterotondo, in contrada via delle Mura, composta di piano terreno e grotta finora impraticabile non essendo costruita la scala per discenderyi e di un piano superiore confinante con i beni della vedova di Luigi Betti, Angela Falconi e strada, salvi, ecc., gravata dell'annuo canone perpetuo di scudi 15, a favore di Francesco Roncalli fu Lorenzo di Roma, stimata dal perito giudiziale lire 2820 31;

2° Terreno vignato e seminativo, oggi ridotto a canneto, posto nel territorio di Monterotondo, vocabolo Carpone, della quantità superficiale di tavole 5, cent. 72, confinante coi beni degli eredi Ramarini, Pietro Marconi e Felice Conti, salvi, ecc., stimato come sopra, lire 1230 60;

3° Utile dominio di terreno vignato, posto nel suddetto territorio di Monterotondo, vocabolo Palaggi, della quantità di tavole 12 e 40, confinante coi beni di fratello Cesari, Giuseppe Betti ed il vicolo denominato Palazzi, salvi, ecc., responsivo di annuo canone a favore della Parrocchia di S. Ilario di barili 4 e boccali 8 mosto, stimato come sopra, depurato dal detto canone lire 3480 31;

4° Terreno vignato, posto nelle vicinanze di Monterotondo, vocabolo Cianfroni e Sant'Anna, di quantità superficiale di tavole 5 46, confinante coi beni Gabbonaini, Boniventi, e quello della vedova Carletti, salvi, ecc., stimato come sopra lire 1964 20.

Sul fondo urbano grava la tassa comunale annua di lire 11 78, sopra i fondi rustici grava l'annua imposta diretta verso lo Stato di lire 21 40 e la tassa comunale annua di lire 42 71.

Si avvertono i creditori iscritti sullo stabile predetto di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate insieme ai documenti giustificativi i loro titoli di credito nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando, onde possa seguire il giudizio di graduazione alla istruzione del quale è stato delegato il signor giudice Corradi.

Dal tribunale civile di Roma, li 17 giugno 1872.

È conforme all'originale.

2915

NICCOLÀ ZAMPUTI, proc.

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.

(2ª pubblicazione)

Con decreto 27 maggio 1872 il tribunale civile di Torino accertato il decesso di Giuseppe Francesco Caresio e la qualità di unici eredi di lui nelle persone delli Domenico e Giuseppa Baudino coniugi Caresio di lui genitori, Teresa moglie a Francesco Baudino, Francesco, Carlo, Gabriele, Battista e Domenico fratelli e sorelle Caresio autorizzò l'Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti del Regno d'Italia a rimborsare alli predetti eredi od a chi legalmente li rappresenti il deposito risultante dalla cartella numero 23430, per lire 800, intestata al nominato defunto Giuseppe Francesco Caresio.

2681

AVV. ATTILIO BEGEY.

DECRETO

(2ª pubblicazione)

La Corte d'appello di Firenze:

Visto il ricorso dell'avvocato Fran[illegible], residente a Chambéry (Francia);

Sentito il Ministero Pubblico;

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati di rendita intestati all'ora defunto Pietro Antonio André fu Albano, domiciliato a Chambéry, cioè:

1° Certificato della rendita di lire 750, cinque per cento, creazione 15 e 16 giugno 1827, e di cui nella legge 4 agosto e Regio decreto 5 settembre 1861, in data 18 luglio 1862, n. 35;

2° Certificato della rendita di lire 475, cinque per cento (legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese), in data 20 ottobre 1862, n. 51707.

Così pronunciato in camera di consiglio il 21 maggio 1872 dai signori cav. Aurelio Casini vicepresidente, cavaliere Francesco Bini, cavaliere Scipione Del Punta, cavaliere Andrea Bauti e cavaliere Pellegrino Galli consiglieri.

Firmati in originale: Aurelio Casini. — Faustino Giusti, vicecanc.

2682

G. B. DOGLIOTTI, proc. speciale.

DECRETO.

(2ª pubblicazione)

La Corte d'appello di Firenze:

Visto il ricorso della signora Elisa Ponnet moglie del signor Alessio Vandey, residente a Chambéry;

Sentito il Ministero Pubblico;

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in rendita al portatore le due rendite nominative consolidato cinque per cento, intestate all'ora defunto Giovanni, fu Giuseppe, Ponnet, domiciliato a Chambéry, e di cui nei due seguenti certificati, cioè:

1° Certificato in data 21 agosto 1862, numero 35206, della rendita di lire 100;

2° Certificato in data 17 giugno 1863, numero 72055, della rendita di lire 400.

Così pronunziato in camera di consiglio il 21 maggio 1872 dai signori cavaliere Aurelio Casini vicepresidente, cavaliere Francesco Bini, cavaliere Scipione Del Punta e cavaliere Andrea Bauti e cavaliere Pellegrino Galli consiglieri.

Firmati in originale: Aurelio Casini. — F. Berti, canc.

2683

G. B. DOGLIOTTI, procuratore speciale.

2ª INSERZIONE DI DECRETO

di spettanza rendita sul Debito Pubblico.

Con decreto del tribunale civile di Torino del venti maggio ultimo emanato in camera di consiglio si dichiarò essere in forza di testamento pubblico del notaio Luigi Ignazio Bordino fu Spirito, domiciliato a Viù, ove decedette il quattordici maggio 1847, devoluta alla di lui erede universale e nipote *ex filia* Maddalena Milone fu Battista moglie di Felice Fino fu Matteo Antonio, domiciliata a Torino, la rendita consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861 iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di detto notaio Bordino di lire ottanta, rappresentata dal certificato numero 23791 e di lire sessanta, rappresentata dal certificato 23792, autorizzando la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in cartelle al portatore ed a rimetterle alla Maddalena Fino od a chi legalmente la rappresenti.

Torino, 1° giugno mille ottocento settantadue.

2684

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de'Lucchesi, 4.